



BANCA VALSABBINA

BANCA VALSABBINA S.C.p.A.

iscritta al registro delle Imprese di Brescia e CCIAA di Brescia REA n.9187 Capitale Sociale € 107.390.481 i.v.

Sede Legale: via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS)

Direzione Generale: via XXV Aprile, 8 – 25121 Brescia (BS)

Cod. Fisc. 00283510170 – P. Iva 00549950988

Tel. 030/3723.1 - Fax 030/3723.430, www.lavalsabbina.it

e-mail: info@lavalsabbina.it

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

Iscritta all'Albo delle Banche cod. ABI 05116 e

all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5116

PROSPETTO DI BASE

Relativo al programma di offerta dei prestiti obbligazionari subordinati *Tier 2* emessi da Banca Valsabbina S.C.p.A. denominati

"Banca Valsabbina Obbligazioni Subordinate *Tier 2* a Tasso Fisso con eventuale ammortamento periodico"

"Banca Valsabbina Obbligazioni Subordinate *Tier 2* a Tasso Variabile con eventuale ammortamento periodico"

Le Obbligazioni oggetto del presente prospetto di base costituiscono "passività subordinate di 2° livello" dell'Emittente, così come classificate in base alle disposizioni contenute nella Parte Due (*Fondi Propri*), Titolo I (*Elementi dei Fondi Propri*), Capo 4 (*Capitale di classe 2*), art. 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (il "CRR") e della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti (*Disposizioni di vigilanza per le banche*), Parte II (*Applicazione in Italia del CRR*), Capitolo I (*Fondi Propri*).

I portatori di tali Obbligazioni in caso di liquidazione dell'Emittente saranno soddisfatti dopo la preventiva soddisfazione di altre categorie di debiti non subordinati. L'investimento nelle obbligazioni subordinate *Tier 2* comporta per l'investitore il rischio che, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, la massa fallimentare riesca a soddisfare soltanto i crediti che debbono essere soddisfatti con precedenza rispetto alle obbligazioni subordinate e che pertanto lo stesso possa conseguire a scadenza perdite in conto capitale di entità più elevata rispetto ai titoli di debito antergati alle obbligazioni subordinate. Le obbligazioni subordinate presentano infatti un rischio di mancato rimborso maggiore rispetto a quello di titoli obbligazionari *senior* dello stesso Emittente ed aventi la medesima scadenza.

È quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che esse comportano. Si consideri che, in generale, l'investimento nelle obbligazioni subordinate *Tier 2*, in quanto titoli di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; resta fermo che l'intermediario dovrà verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore ai sensi della normativa vigente.

Il presente documento costituisce un prospetto di base (il "**Prospetto di Base**") ai sensi e per gli effetti della Direttiva 2003/71/CE, così come successivamente modificata ed integrata (la "**Direttiva Prospetto**").

Il presente Prospetto di Base è redatto in conformità all'articolo 26 del Regolamento 2004/809/CE (il "**Regolamento CE 809**") e all'art. 6 del Regolamento CONSOB adottato con propria delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento Emittenti**") ed è stato pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 25 luglio 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0061909/14 del 24 luglio 2014.

Nell'ambito del programma di prestiti obbligazionari subordinati *Tier 2* descritto nel presente Prospetto di Base (il "**Programma**"), Banca Valsabbina Società Cooperativa per Azioni ("**Banca Valsabbina**") o la

"Banca" o l' "Emittente"), potrà emettere in una o più serie di emissioni (ciascuna un "Prestito Obbligazionario" o "Prestito"), titoli di debito subordinati *Tier 2* di valore nominale unitario inferiore ad Euro 100.000 (le "Obbligazioni" e ciascuna una "Obbligazione") aventi le caratteristiche indicate nel Prospetto di Base.

In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente predisporrà condizioni definitive che descriveranno le caratteristiche effettive delle obbligazioni e che saranno pubblicate entro il giorno antecedente l'inizio dell'offerta (le "Condizioni Definitive").

Ciascun investitore prima di procedere all'acquisto deve fondare la propria valutazione sull'esame del Prospetto di Base considerato nella sua totalità (Documento di Registrazione, Nota di Sintesi e Nota Informativa), nonché delle specifiche Condizioni Definitive, ed in particolare di quanto riportato nelle sezioni relative ai "Fattori di Rischio". In tale valutazione dovranno essere altresì considerati i documenti inclusi del Prospetto di Base mediante riferimento.

Il presente Prospetto di Base (ivi inclusi le Condizioni Definitive di ciascun Prestito emesso a valere sul Programma e i documenti incorporati nel Prospetto di Base mediante riferimento) nonché ogni successivo supplemento sono messi a disposizione del pubblico, gratuitamente, presso la sede legale e tutte le dipendenze dell'Emittente oltre che consultabile sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.lavalsabbina.it.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

SOMMARIO

SEZIONE I – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ	5
1. INDICAZIONE DELLE PERSONE RESPONSABILI	5
2. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ	5
SEZIONE II – DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA	6
SEZIONE III – NOTA DI SINTESI	7
SEZIONE A – INTRODUZIONE E AVVERTENZE	7
SEZIONE B – EMITTENTE	7
SEZIONE C – STRUMENTI FINANZIARI	11
SEZIONE D – RISCHI	14
SEZIONE E – OFFERTA	20
SEZIONE IV – FATTORI DI RISCHIO	21
1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE	21
2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI	21
SEZIONE V - DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE	27
SEZIONE VI – NOTA INFORMATIVA	28
1. PERSONE RESPONSABILI	28
2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI OGGETTO DEL PROGRAMMA	28
3. INFORMAZIONI ESSENZIALI	28
3.1 Interessi di persone fisiche o giuridiche partecipanti all’emissione	28
3.2 Ragioni dell’offerta e impiego dei proventi	28
4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE	29
4.1 Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari	29
4.2 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati e foro competente	29
4.3 Forma dei Prestiti Obbligazionari, circolazione e soggetto incaricato della tenuta dei registri	29
4.4 Valuta di emissione degli strumenti finanziari	30
4.5 Ranking degli strumenti finanziari	30
4.6 Diritti connessi agli strumenti finanziari	31
4.7 Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare	31
4.8 Data di scadenza e modalità di ammortamento del Prestito	33
4.9 Rendimento effettivo	34
4.10 Rappresentanza degli azionisti	34
4.11 Delibere, autorizzazioni e approvazioni	34
4.12 Data di Emissione degli strumenti finanziari	34
4.13 Restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari	34
4.14 Regime fiscale	35
5. CONDIZIONI DELL’OFFERTA	38
5.1 Statistiche relative all’offerta, calendario e modalità di sottoscrizione dell’offerta	38

5.2	Piano di ripartizione e di assegnazione	39
5.3	Fissazione del Prezzo di Emissione	40
5.4	Collocamento e sottoscrizione	40
6.	AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE	40
6.1	Mercati presso i quali è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione	40
6.2	Quotazione su altri mercati regolamentati	40
6.3	Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario	40
7.	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	41
7.1	Consulenti legati all'emissione	41
7.2	Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione	41
7.3	Pareri o relazioni di esperti, indirizzo e qualifica	41
7.4	Informazioni provenienti da terzi	41
7.5	Rating dell'Emittente e dello strumento finanziario	41
	APPENDICE – MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE	42

SEZIONE I – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. **Indicazione delle persone responsabili**

Banca Valsabbina Società Cooperativa per Azioni, con sede in via Molino n. 4, 25078, Vestone (Bs), legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Comm. Soardi Rag. Ezio, si assume la responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel presente Prospetto di Base.

2. **Dichiarazione di responsabilità**

Il presente Prospetto di Base è conforme al modello depositato presso la CONSOB in data 25 luglio 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0061909/14 del 24 luglio 2014.

Banca Valsabbina S.C.p.A., con Sede in via Molino n. 4, 25078, Vestone (Bs), legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Comm. Soardi Rag. Ezio si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel Prospetto di Base e dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto di Base sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

SEZIONE II – DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA

Banca Valsabbina Società Cooperativa per Azioni ha redatto il presente Prospetto di Base nel quadro di un programma di offerta, per nominali 150 milioni di euro, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nelle date 18 settembre 2013 e 25 giugno 2014, di prestiti obbligazionari subordinati *Tier 2*, con valore nominale inferiore ad Euro 100.000, nel rispetto della disciplina vigente.

Ai sensi del Programma, Banca Valsabbina potrà emettere in via continuativa le seguenti tipologie di obbligazioni subordinate:

- (a) Banca Valsabbina Obbligazioni Subordinate *Tier 2* a Tasso Fisso con eventuale ammortamento periodico; e
- (b) Banca Valsabbina Obbligazioni Subordinate *Tier 2* a Tasso Variabile con eventuale ammortamento periodico.

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato delle Obbligazioni da parte dell'Emittente, salvo quanto previsto al paragrafo 6.3 della Nota Informativa.

Il presente Prospetto di Base è relativo all'emissione di titoli di debito subordinati *Tier 2* che determinano l'obbligo per l'Emittente di rimborsare all'investitore a scadenza il 100% del loro valore nominale (il "**Valore Nominale**") unitamente alla corresponsione di cedole di interessi determinate in conformità alla metodologia di calcolo specifica per ogni tipologia di obbligazioni, secondo i termini e le condizioni previste nel presente Prospetto di Base e nelle relative Condizioni Definitive.

Il presente Prospetto di Base sarà valido per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di pubblicazione mediante deposito presso la CONSOB e consta di:

- (i) la nota di sintesi (la "**Nota di Sintesi**"), in cui vengono descritte, con linguaggio non tecnico, le informazioni essenziali, di cui all'allegato XXII del Regolamento CE 809, relative ai rischi e alle caratteristiche connesse all'Emittente ed agli strumenti finanziari; essa deve essere letta quale introduzione del Prospetto di Base e qualsiasi decisione di investimento da parte del singolo obbligazionista dovrà basarsi sulla lettura di tale documento nella sua interezza;
- (ii) la nota informativa sugli strumenti finanziari emessi a valere sul Programma (la "**Nota Informativa**"), che contiene le caratteristiche principali e i rischi di ogni singola tipologia di Obbligazioni.

È incorporato mediante riferimento il documento di registrazione dell'Emittente contenuto nel Prospetto di Base relativo al programma di offerta dei prestiti obbligazionari denominato "Banca Valsabbina Obbligazioni a Tasso Fisso", "Banca Valsabbina Obbligazioni Step-Up", "Banca Valsabbina Obbligazioni a Tasso Variabile", "Banca Valsabbina Obbligazioni a Tasso Misto", depositato presso la CONSOB in data 12 giugno 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0049119/14 dell'11 giugno 2014 (il "**Documento di Registrazione**"). Il Documento di Registrazione contiene informazioni sull'Emittente ed in particolare la sua struttura organizzativa, la panoramica delle attività svolte, le informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria, nonché l'analisi dettagliata dei principali fattori di rischio relativi all'Emittente.

In occasione di ciascuna offerta di Obbligazioni (l'"**Offerta**") a valere sul Programma saranno redatte le Condizioni Definitive e le singole Note di Sintesi (la "**Nota di Sintesi della Singola Emissione**"), che conterranno i termini e le condizioni specifiche delle Obbligazioni di volta in volta emesse, secondo i modelli presentati nel presente documento e messe a disposizione del pubblico entro il giorno antecedente quello di inizio dell'offerta sul sito www.lavalsabbina.it e contestualmente trasmesse alla CONSOB.

I termini in maiuscolo non definiti nella presente sezione hanno il significato ad essi attribuito nelle altre sezioni del Prospetto di Base.

SEZIONE III – NOTA DI SINTESI

Le note di sintesi sono composte da requisiti di informazione noti come "Elementi". Detti elementi sono classificati in Sezioni A – E (A.1 – E.7).

Questa Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi richiesti dalla normativa applicabile in relazione ad una nota di sintesi per questo tipo di strumenti finanziari e per questo tipo di Emittente. Poiché alcuni Elementi non risultano rilevanti per questa Nota di Sintesi, potrebbero esserci degli spazi vuoti nella sequenza numerica degli Elementi stessi.

Sebbene l'inserimento di un Elemento in una nota di sintesi possa essere richiesto in funzione del tipo di strumenti finanziari e di Emittente, potrebbe non esservi alcuna informazione rilevante da fornire in relazione a quell'Elemento. In questo caso, una breve descrizione dell'Elemento è inclusa nella nota di sintesi accanto all'indicazione "Non applicabile".

Sezione A – Introduzione e Avvertenze		
A.1	Avvertenze	<p>Questa Nota di Sintesi va letta come un'introduzione al Prospetto di Base predisposto da Banca Valsabbina in relazione al Programma di emissione dei prestiti obbligazionari subordinati <i>Tier 2</i> denominati: "Banca Valsabbina Obbligazioni Subordinate <i>Tier 2</i> a Tasso Fisso con eventuale ammortamento periodico" e "Banca Valsabbina Obbligazioni Subordinate <i>Tier 2</i> a Tasso Variabile con eventuale ammortamento periodico".</p> <p>Qualsiasi decisione di investire negli strumenti finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del Prospetto di Base e dalle relative Condizioni Definitive.</p> <p>Qualora sia presentato un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto di Base prima dell'inizio del procedimento.</p> <p>La responsabilità civile incombe sulle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base o non offre, se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire in tali strumenti finanziari.</p>
A.2	Consenso all'utilizzo del prospetto da parte di altri intermediari finanziari	<u>Non applicabile</u> - L'Emittente non concede il consenso ad alcun intermediario per l'utilizzo del Prospetto di Base ai fini di una successiva rivendita e collocamento delle Obbligazioni.

Sezione B – Emittente		
B.1	Denominazione legale e commerciale	Banca Valsabbina Società Cooperativa per Azioni
B.2	Domicilio, forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base alla quale opera l'Emittente e suo paese di costituzione	<p>Banca Valsabbina è una società cooperativa per azioni costituita in Italia, regolata ed operante in base al diritto italiano.</p> <p>Banca Valsabbina ha sede legale in Via Molino 4, 25078 Vestone (Brescia) e Direzione Generale in via XXV Aprile 8, Brescia.</p> <p>L'operatività della Banca è regolata dalla legge italiana ed opera e svolge la sua attività come previsto nello statuto.</p>
B.4b	Descrizione delle tendenze note riguardanti l'Emittente e i	Sulla base delle informazioni disponibili alla data della presente Nota di Sintesi, l'Emittente non è a conoscenza di tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti, che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative - in positivo o in negativo – sull'attività e sulle prospettive dell'Emittente e del Gruppo, almeno per l'esercizio in corso.

	settori in cui opera																																																
B.5	Descrizione del Gruppo e della posizione dell'Emittente	L'Emittente è Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Valsabbina, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, tenuto dalla Banca d'Italia, al n. 05116.9.																																															
B.9	Previsione o stima degli utili	Non applicabile: il Prospetto di Base non include previsioni o stime degli utili.																																															
B.10	Descrizione della natura di eventuali rilievi contenuti nella relazione di revisione relativa alle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati	<p>Per il periodo 2011-2019 l'Assemblea ordinaria dei Soci del 9 aprile 2011 ha deliberato di affidare la revisione legale del Bilancio di esercizio, la revisione limitata dell'utile semestrale ed il controllo dei conti, alla Società di revisione BDO S.p.A., con sede in via Dietro Listone, 16 - 37121 Verona (VR), iscritta all'albo speciale Consob delle società di revisione al n. 34969 con delibera d'iscrizione n.13780 del 15 ottobre 2002 e al Registro dei Revisori Legali al n. 70800 (la "Società di Revisione").</p> <p>La Società di Revisione ha revisionato i bilanci d'esercizio chiusi al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 2013, esprimendo un giudizio senza rilievi con apposite relazioni.</p> <p>Le relazioni della Società di Revisione sono incluse nei relativi bilanci messi a disposizione del pubblico.</p>																																															
B.12	Informazioni finanziarie fondamentali selezionate	<p>INFORMAZIONI FINANZIARIE FONDAMENTALI SELEZIONATE</p> <p>Le seguenti tabelle contengono una sintesi dei principali indicatori di solvibilità e dei principali dati patrimoniali ed economici dell'Emittente, relativi al biennio 2012-2013, esposti in accordo ai Principi Contabili Internazionali IAS.</p> <p>Si riportano di seguito i dati relativi agli indicatori al 31 dicembre 2012 e 2013:</p> <table border="1" data-bbox="446 985 1444 1489"> <thead> <tr> <th>INDICATORI DI SOLVIBILITA'</th> <th>Dati al 31/12/2013</th> <th>Dati al 31/12/2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Patrimonio di Base (<i>Tier One Capital</i>) (in migliaia di Euro)</td> <td>371.647</td> <td>373.624</td> </tr> <tr> <td>Patrimonio Supplementare (in migliaia di Euro)</td> <td>25.979</td> <td>28.978</td> </tr> <tr> <td>Patrimonio di Vigilanza (in migliaia di Euro)</td> <td>397.626</td> <td>402.603</td> </tr> <tr> <td>Attività di rischio ponderate (in migliaia di Euro)</td> <td>2.726.302</td> <td>2.856.122</td> </tr> <tr> <td><i>Total Capital Ratio</i> (Patrimonio di Vigilanza / Attività di rischio ponderate)</td> <td>14,58%</td> <td>14,10%</td> </tr> <tr> <td><i>Tier One Capital Ratio</i> (Patrimonio di Base / Attività di rischio ponderate)</td> <td>13,63%</td> <td>13,08%</td> </tr> <tr> <td><i>Core Tier One Capital Ratio</i></td> <td>13,63%</td> <td>13,08%</td> </tr> <tr> <td>Importo attività ponderate per il rischio (RWA) / Totale dell'attivo</td> <td>64,31%</td> <td>64,88%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ai sensi dell'articolo 92 del Regolamento CRR gli enti devono sempre soddisfare un <i>Total Capital Ratio</i> dell'8%.</p> <p>Alla data della presente Nota di Sintesi la Banca non dispone delle informazioni relative ai coefficienti patrimoniali determinati al 1° gennaio 2014 sulla base delle regole di Basilea 3 introdotte con l'approvazione della direttiva CRD IV e del Regolamento CRR.</p> <table border="1" data-bbox="446 1680 1444 1993"> <thead> <tr> <th>INDICATORI DI RISCHIOSITA' CREDITIZIA</th> <th>Dati al 31/12/2013</th> <th>Dato medio di sistema (banche piccole) al 31/12/2013***</th> <th>Dati al 31/12/2012</th> <th>Dato medio di sistema (banche piccole) al 31/12/2012****</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Partite anomale lorde¹ su Impieghi lordi</td> <td>16,56%</td> <td>16,6%</td> <td>14,99%</td> <td>14,4%</td> </tr> <tr> <td>Partite anomale² nette su Impieghi netti</td> <td>13,53%</td> <td>10,7%</td> <td>11,77%</td> <td>non disponibile</td> </tr> <tr> <td>Sofferenze lorde su Impieghi lordi</td> <td>8,28%</td> <td>9,1%</td> <td>7,65%</td> <td>7,4%</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORI DI SOLVIBILITA'	Dati al 31/12/2013	Dati al 31/12/2012	Patrimonio di Base (<i>Tier One Capital</i>) (in migliaia di Euro)	371.647	373.624	Patrimonio Supplementare (in migliaia di Euro)	25.979	28.978	Patrimonio di Vigilanza (in migliaia di Euro)	397.626	402.603	Attività di rischio ponderate (in migliaia di Euro)	2.726.302	2.856.122	<i>Total Capital Ratio</i> (Patrimonio di Vigilanza / Attività di rischio ponderate)	14,58%	14,10%	<i>Tier One Capital Ratio</i> (Patrimonio di Base / Attività di rischio ponderate)	13,63%	13,08%	<i>Core Tier One Capital Ratio</i>	13,63%	13,08%	Importo attività ponderate per il rischio (RWA) / Totale dell'attivo	64,31%	64,88%	INDICATORI DI RISCHIOSITA' CREDITIZIA	Dati al 31/12/2013	Dato medio di sistema (banche piccole) al 31/12/2013***	Dati al 31/12/2012	Dato medio di sistema (banche piccole) al 31/12/2012****	Partite anomale lorde ¹ su Impieghi lordi	16,56%	16,6%	14,99%	14,4%	Partite anomale ² nette su Impieghi netti	13,53%	10,7%	11,77%	non disponibile	Sofferenze lorde su Impieghi lordi	8,28%	9,1%	7,65%	7,4%
INDICATORI DI SOLVIBILITA'	Dati al 31/12/2013	Dati al 31/12/2012																																															
Patrimonio di Base (<i>Tier One Capital</i>) (in migliaia di Euro)	371.647	373.624																																															
Patrimonio Supplementare (in migliaia di Euro)	25.979	28.978																																															
Patrimonio di Vigilanza (in migliaia di Euro)	397.626	402.603																																															
Attività di rischio ponderate (in migliaia di Euro)	2.726.302	2.856.122																																															
<i>Total Capital Ratio</i> (Patrimonio di Vigilanza / Attività di rischio ponderate)	14,58%	14,10%																																															
<i>Tier One Capital Ratio</i> (Patrimonio di Base / Attività di rischio ponderate)	13,63%	13,08%																																															
<i>Core Tier One Capital Ratio</i>	13,63%	13,08%																																															
Importo attività ponderate per il rischio (RWA) / Totale dell'attivo	64,31%	64,88%																																															
INDICATORI DI RISCHIOSITA' CREDITIZIA	Dati al 31/12/2013	Dato medio di sistema (banche piccole) al 31/12/2013***	Dati al 31/12/2012	Dato medio di sistema (banche piccole) al 31/12/2012****																																													
Partite anomale lorde ¹ su Impieghi lordi	16,56%	16,6%	14,99%	14,4%																																													
Partite anomale ² nette su Impieghi netti	13,53%	10,7%	11,77%	non disponibile																																													
Sofferenze lorde su Impieghi lordi	8,28%	9,1%	7,65%	7,4%																																													

¹ La voce partite anomale lorde comprende i crediti in sofferenza, incagliati, ristrutturati, e scaduti.

² La voce partite anomale nette comprende i crediti in sofferenza, incagliati, ristrutturati, e scaduti al loro presumibile valore di realizzo.

Sofferenze nette su Impieghi netti	5,62%	4,4%	4,73%	3,36%
Rapporto di copertura dei crediti deteriorati*	21,64%	39,9%	24,72%	37,8%
Rapporto di copertura delle sofferenze*	34,87%	54,7%	40,76%	56,0%
Sofferenze nette su Patrimonio netto	43,5%	non disponibile	37,9%	non disponibile
Grandi rischi ponderati su Impieghi netti verso clientela **	4,13%	non disponibile	4,57%	non disponibile

* Riduzione da imputare alla cessione di oltre € 65 mln di crediti a sofferenza, quasi interamente svalutati negli esercizi precedenti.

** Il rapporto Grandi rischi su impieghi netti rappresenta l'incidenza del valore dei grandi rischi afferenti la sola clientela sul totale "Crediti verso clientela" (voce 70 dell'attivo patrimoniale).

*** Fonte: Banca d'Italia – Rapporto sulla stabilità finanziaria, maggio 2014.

**** Fonte: Banca d'Italia – Rapporto sulla stabilità finanziaria, aprile 2013.

Commento sui principali indicatori di solvibilità e qualità del credito

L'importo del Patrimonio di Vigilanza al 31 dicembre 2013 non registra variazioni di rilievo rispetto al Patrimonio di Vigilanza al 31 dicembre 2012.

Nella composizione del Patrimonio Supplementare rientra un nuovo prestito subordinato con scadenza 30/12/2019, emesso a dicembre 2013 per 25 milioni di euro interamente computabile al 31/12/2013. Nell'esercizio sono stati rimborsati due prestiti subordinati in scadenza che concorrevano alla formazione del patrimonio supplementare 2012 per 28 mln di euro.

La diminuzione delle attività di rischio ponderate concorre al miglioramento dei coefficienti di solvibilità.

L'incidenza complessiva dei crediti deteriorati netti sul totale degli impieghi netti è passata dall'11,77% di fine 2012 al 13,53%, anche se rispetto agli ultimi anni si osserva un certo rallentamento nel relativo ritmo di crescita.

In termini numerici le sofferenze nette salgono da € 146,2 milioni a € 167,8 milioni, gli incagli passano da € 164,8 milioni a € 162,3 milioni, le esposizioni ristrutturate da € 12,7 milioni a € 16,9 milioni e le esposizioni scadute da € 40,14 milioni a € 56,6 milioni; il totale dei crediti deteriorati netti ammonta pertanto a € 403,5 milioni da 363,8 milioni del 31/12/2012.

Le sofferenze nette in rapporto agli impieghi si attestano al 31 dicembre 2013 al 5,62%, rispetto ad un dato medio di sistema del 4,4%. Le sofferenze lorde ammontano all'8,28% degli impieghi, mentre il corrispondente dato medio di sistema è del 9,1%.

Il costo del credito, rappresentato dall'incidenza percentuale delle perdite e delle rettifiche di valore su crediti rispetto all'importo dei crediti netti iscritti in bilancio, sostenuto dalla Banca è pari per il 2013 all'1,53%, contro l'1,83% del 2012.

Si riportano di seguito i principali dati patrimoniali dei bilanci al 31/12/2012 e 31/12/2013.

DATI PATRIMONIALI (in migliaia di euro)	Dati al 31/12/2013	Dati al 31/12/2012	Variazione %
Raccolta Diretta	3.184.574	3.137.815	1,49%
Raccolta Indiretta	1.162.488	1.072.503	8,39%
Attività finanziarie	1.012.280	845.322	19,77%
Passività finanziarie (Debiti verso banche)	585.598	522.492	12,08%
Impieghi netti	2.982.170	3.090.821	(3,52%)
Crediti verso banche	114.234	91.273	25,16%
Totale dell'attivo	4.239.270	4.146.498	2,24%
Patrimonio Netto Contabile	385.970	385.752	0,06%
Capitale Sociale	107.390	107.390	-

La crescita delle attività finanziarie nel corso del biennio 2012-2013 è legata principalmente al buon andamento della raccolta oltre che all'impiego di parte dei finanziamenti ottenuti dalla BCE. Si segnala infine che nei primi mesi del 2013 la Banca ha provveduto alla restituzione anticipata della prima trince del finanziamento Ltro per € 100 mln a seguito soprattutto dell'ulteriore incremento della raccolta da clientela che attualmente risulta essere superiore agli impieghi.

Si riportano di seguito i principali dati economici al 31/12/2012 e 31/12/2013.

		DATI ECONOMICI <i>(in migliaia di euro)</i>	Dati al 31/12/2013	Dati al 31/12/2012	Variazione %						
		Margine di interesse	65.468	66.427	(1,44%)						
		Commissioni nette	21.516	23.157	(7,09%)						
		Risultato finanziario	24.981	32.102	(22,18%)						
		Margine di intermediazione	111.965	121.687	(7,99%)						
		Costi operativi	-50.579	-54.196	(6,67%)						
		Risultato netto della gestione finanziaria	61.890	61.135	1,23%						
		Utile di esercizio	7.685	3.040	152,80%						
<p>Il margine di interesse registra una leggera riduzione per effetto di una diversa composizione sia dell'attivo fruttifero che della raccolta onerosa e per la dinamica dei tassi correlata a queste forme tecniche.</p> <p>Le commissioni nette riportano una diminuzione del 7,09%, imputabile alla diversa classificazione per l'anno 2013 delle "Commissioni di Istruttoria veloce" (€ 3.260 mila) nella voce "Altri proventi di gestione"; senza questa riclassificazione il margine commissionale sarebbe quindi aumentato.</p> <p>Nella composizione del margine di intermediazione rientrano, oltre al margine di interesse e alle commissioni nette, utili su attività finanziarie disponibili per la vendita per € 26.423 mila, il margine positivo da negoziazione delle nostre obbligazioni per € 469 mila, il margine negativo da cessione di crediti per € 2.437 mila, dividendi e risultato netto derivante dall'attività di negoziazione per € 526 mila.</p> <p>Il risultato espresso dal margine di intermediazione, inferiore rispetto all'esercizio precedente, è controbilanciato da minori rettifiche di valore; il risultato netto della gestione finanziaria, considerato anche il miglioramento dei costi operativi, è aumentato dell'1,23% rispetto al 2012.</p> <p>Si evidenzia quindi un risultato positivo per € 7.685 mila.</p> <p style="text-align: center;">*****</p> <p>Si riporta di seguito l'indicatore di liquidità <i>Loan to Deposit Ratio</i> al 31/12/2012 e 31/12/2013.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Dati al 31/12/2013</th> <th>Dati al 31/12/2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Loan to Deposit Ratio</i></td> <td>93,64%</td> <td>98,5%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alla data della presente Nota di Sintesi la Banca non dispone delle informazioni relative al <i>Liquidity Coverage Ratio</i> e al <i>Net Stable Funding Ratio</i> determinati al 1° gennaio 2014 sulla base delle regole di Basilea 3 introdotte con l'approvazione della direttiva CRD IV e del Regolamento CRR.</p> <p>La Banca tramite le aste Ltro della Banca Centrale Europea organizzate a dicembre 2011 e gennaio 2012, ha richiesto finanziamenti di durata triennale per complessivi euro 500 mln con cui ha provveduto a sostituire la raccolta interbancaria a vista.</p> <p>Le attività non vincolate disponibili che potrebbero essere stanziate in garanzia di finanziamenti con la BCE e/o con il mercato ammontano al 31/12/2013 a circa € 620 milioni. La disponibilità di una consistente riserva di titoli impiegabili in operazioni di rifinanziamento consente alla Banca di fronteggiare adeguatamente il rischio di liquidità nelle sue due componenti principali: <i>funding liquidity risk</i> (difficoltà nel reperimento di nuova provvista, se non incorrendo in elevati costi) e <i>market liquidity risk</i> (impossibilità di liquidare le proprie attività se non incorrendo in perdite in conto capitale).</p> <p>Il Portafoglio Titoli di proprietà è interamente classificato nel "<i>Banking Book</i>". La Banca monitora giornalmente il rischio di prezzo sul portafoglio titoli di proprietà, mediante un modello gestionale basato sul "Valore a Rischio" (c.d. Var). Il valore del Var al 31/12/2013, calcolato su un orizzonte temporale di 10 giorni e su un intervallo di confidenza del 99%, rappresentativo sulla base delle assunzioni effettuate della massima perdita potenziale su tale orizzonte temporale, ammonta ad € 10,5 milioni, corrispondente a circa l'1% del valore del portafoglio titoli.</p> <p style="text-align: center;">*****</p> <p>Si precisa che l'Emittente non ha redatto il bilancio consolidato al 31/12/2013 per la scarsa significatività e rilevanza dei valori dell'unica controllata (Valsabbina Real Estate Srl) rispetto a quelli della controllante, in base a quanto previsto dal "Quadro sistemico per la presentazione del bilancio" (cosiddetto Framework), che costituisce il modello concettuale alla base dell'applicazione dei principi IAS.</p>							Dati al 31/12/2013	Dati al 31/12/2012	<i>Loan to Deposit Ratio</i>	93,64%	98,5%
	Dati al 31/12/2013	Dati al 31/12/2012									
<i>Loan to Deposit Ratio</i>	93,64%	98,5%									
B.13	Fatti recenti rilevanti	Per quanto a conoscenza dell'Emittente, non si sono verificati fatti recenti nella vita dell'Emittente medesimo che siano sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità.									
B.14	Struttura del Gruppo	L'Emittente è capogruppo dell'omonimo Gruppo Bancario, iscritto in data 26 aprile 2011 all'Albo dei Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d'Italia al numero 5116.9 che comprende, oltre alla Capogruppo Banca Valsabbina, la società attiva nel settore immobiliare Valsabbina									

		Real Estate Srl (detenuta al 100%).
B.15	Principali attività	Banca Valsabbina, costituita il 5 giugno 1898, è autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'art. 10 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (" Testo Unico Bancario "). Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto Sociale la Banca ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei propri Soci quanto dei non soci, ispirandosi ai principi del Credito Popolare ponendo particolare attenzione al territorio in cui operano le proprie filiali.
B.16	Informazioni relative agli assetti proprietari	Banca Valsabbina Società Cooperativa per Azioni, in quanto Banca Popolare, è soggetta al disposto dell'art. 30 del Testo Unico Bancario, ai sensi del quale nessuno, salvo gli organismi di investimento collettivo del risparmio, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi, può detenere azioni in misura eccedente l'1% del Capitale Sociale. Alla data del presente documento, sulla base del complesso di informazioni disponibili e da una indagine effettuata sul libro dei Soci sull'intera compagine Sociale, risulta un azionista titolare di partecipazione azionaria diretta o indiretta superiore all'1% del capitale sociale, limite massimo previsto dalla disciplina vigente. L'Istituto ha provveduto a informare il detentore del superamento del suddetto limite, precisando che le azioni eccedenti dovranno essere alienate entro un anno.
B.17	Rating	Banca Valsabbina Società Cooperativa per Azioni non è fornita di rating così come le Obbligazioni emesse nell'ambito del presente Programma.

Sezione C – Strumenti Finanziari

C.1	Tipologia e classe	<p>Il Prospetto di Base è relativo all'emissione di titoli di debito con clausola di subordinazione <i>Tier 2</i> che determinano l'obbligo per l'Emittente di rimborsare all'investitore il 100% del loro valore nominale (il "Valore Nominale") unitamente alla corresponsione di cedole di interessi determinate in conformità alla metodologia di calcolo specifica per ogni tipologia di obbligazioni, secondo i termini e le condizioni previste nel presente Prospetto di Base e nelle relative Condizioni Definitive.</p> <p>Il presente Programma prevede l'emissione in via continuativa delle seguenti tipologie di obbligazioni:</p> <p>(a) "Banca Valsabbina Obbligazioni Subordinate Tier 2 a Tasso Fisso con eventuale ammortamento periodico": sono titoli di debito subordinati emessi al 100% del valore nominale e prevedono il pagamento di cedole il cui ammontare è determinato applicando al capitale di volta in volta da rimborsare rispetto alla relativa Obbligazione (il "Capitale Residuo") un tasso di interesse fisso la cui misura su base annua sarà indicata nelle Condizioni Definitive per ciascun Prestito Obbligazionario. Le cedole saranno corrisposte in via posticipata con frequenza trimestrale, semestrale o annuale alle date di pagamento di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive; e</p> <p>(b) "Banca Valsabbina Obbligazioni Subordinate Tier 2 a Tasso Variabile con eventuale ammortamento periodico": sono titoli di debito subordinati emessi al 100% del valore nominale e prevedono il pagamento di cedole il cui importo sarà calcolato applicando al Capitale Residuo il parametro di indicizzazione prescelto, tra il tasso EURIBOR a 3 mesi, a 6 mesi o a 12 mesi come valore puntuale o media mensile, il tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale o il rendimento d'asta dei Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) a tre, sei e dodici mesi (in corrispondenza della periodicità della cedola trimestrale, semestrale o annuale) eventualmente maggiorato di uno spread espresso in punti base. Il parametro di indicizzazione e l'eventuale spread aggiunto saranno indicati nelle Condizioni Definitive per ciascuna emissione. Il parametro di indicizzazione sarà allineato con la periodicità delle cedole (es.: Euribor sei mesi per cedola semestrale). L'Emittente si riserva la facoltà di prefissare la prima cedola in modo indipendente dal parametro di indicizzazione. Le cedole saranno corrisposte in via posticipata con frequenza trimestrale, semestrale o annuale, alle date di pagamento di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive.</p> <p>Il codice ISIN delle singole emissioni obbligazionarie sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive.</p>
C.2	Valuta di emissione	Le Obbligazioni oggetto del presente Programma saranno denominate e emesse in Euro.
C.5	Restrizioni alla libera	Non sono previste restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni, fatta eccezione per quanto di seguito specificato.

	trasferibilità	<p>Le Obbligazioni non potranno essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America o a cittadini statunitensi, in Canada, Giappone, Australia ed in qualsiasi altro paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità.</p> <p>Le Obbligazioni non sono strumenti registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del "United States Securities Act" del 1933: conformemente alle disposizioni dell'"<i>United States Commodity Exchange Act</i>", la negoziazione delle Obbligazioni non è autorizzata dalla "<i>United States Commodity Futures Trading Commission</i>" ("CFTC").</p> <p>Le Obbligazioni non possono in nessun modo essere proposte, vendute o consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America o a cittadini statunitensi.</p> <p>Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "<i>Public Offers of Securities Regulations 1995</i>" e alle disposizioni applicabili del "<i>FSMA 2000</i>". Il prospetto di offerta può essere reso disponibile solo alle persone designate dal "<i>FSMA 2000</i>".</p>
C.8	Restrizioni dei diritti connessi agli strumenti finanziari	Non applicabile: non ci sono ulteriori restrizioni.
	Ranking degli strumenti finanziari	<p>Le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base costituiscono "passività subordinate di 2° livello" dell'Emittente, così come classificate in base alle disposizioni contenute nella Parte Due (<i>Fondi Propri</i>), Titolo I (<i>Elementi dei Fondi Propri</i>), Capo 4 (<i>Capitale di classe 2</i>), art. 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (il "CRR") e della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti (<i>Disposizioni di vigilanza per le banche</i>), Parte II (<i>Applicazione in Italia del CRR</i>), Capitolo I (<i>Fondi Propri</i>).</p> <p>Ne consegue che in caso di liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, le Obbligazioni saranno rimborsate per capitale ed interessi residui:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori privilegiati e ordinari dell'Emittente; (b) <i>pari passu</i> con i titolari di tutte le emissioni parimenti subordinate presenti e future dell'Emittente e con i creditori dell'Emittente caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione; (c) in ogni caso con precedenza rispetto ai titolari di obbligazioni, titoli assimilabili, strumenti o posizioni negoziali caratterizzati da un grado di subordinazione maggiore rispetto a quello delle obbligazioni subordinate (ad esempio, i titolari di azioni ordinarie rappresentative del capitale dell'Emittente).
C.9	Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare	<p>Obbligazioni Subordinate Tier 2 a Tasso Fisso</p> <p>Dalla data a partire dalla quale matureranno interessi sulle Obbligazioni (la "Data di Godimento") le Obbligazioni a Tasso Fisso fruttano interessi il cui ammontare è determinato applicando al Capitale Residuo un tasso di interesse annuo lordo, prefissato alla Data di Emissione. Tale percentuale sarà costante lungo la durata del Prestito e sarà indicata nelle Condizioni Definitive.</p> <p>Obbligazioni Subordinate Tier 2 a Tasso Variabile</p> <p>Dalla Data di Godimento le Obbligazioni a Tasso Variabile fruttano interessi il cui ammontare è determinato applicando al Capitale Residuo un tasso di interesse annuo lordo, la cui misura varia in base all'andamento del parametro di indicizzazione prescelto tra il tasso interbancario Euribor a tre, sei o dodici mesi (rilevazione puntuale o media mensile), il tasso BCE e il rendimento d'asta dei Buoni Ordinari del Tesoro a tre, sei e dodici mesi eventualmente aumentato di uno spread espresso in punti base, come definito nelle Condizioni Definitive.</p> <p>L'Emittente potrà prefissare l'interesse della prima cedola in misura indipendente dal valore del parametro di indicizzazione, applicando un tasso di interesse fisso la cui entità sarà indicata su base annua lorda nelle Condizioni Definitive.</p> <p><u>Parametro di indicizzazione per le Obbligazioni a Tasso Variabile</u></p> <p>Il parametro di indicizzazione utilizzato sarà prescelto fra i seguenti tassi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) tasso Euribor a tre, sei e dodici mesi valore puntuale o media mensile; (b) tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale; (c) rendimento d'asta dei Buoni Ordinari del Tesoro a tre, sei e dodici mesi. <p>Il tasso Euribor act/360 o act/365 è il tasso sul mercato interno dell'Unione Monetaria Europea dei Depositi Interbancari (calcolato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive) ed è reperibile sul sito www.euribor.org.</p>

Il tasso BCE, rilevabile sul sito www.ecb.int e su "*Il Sole 24 Ore*" alla sezione "*Cambi e Tassi – Tassi BCE – Operazioni di mercato aperto – Tasso Minimo*", è stabilito dalla Banca Centrale Europea sulle operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema.

Per "*Rendimento d'asta dei B.O.T.*" si intende il rendimento semplice lordo relativo al risultato di una o più aste antecedente l'inizio di godimento di ciascuna cedola. Il rendimento dei Buoni Ordinari del Tesoro è reperibile sui principali quotidiani finanziari, nonché sul sito www.debitopubblico.it oppure www.bancaditalia.it. Il parametro di indicizzazione così come le date di rilevazione saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

Data di Godimento e scadenza degli interessi

La Data di Godimento delle Obbligazioni e la scadenza degli interessi saranno indicati nelle Condizioni Definitive dei singoli prestiti.

Qualora una data di pagamento coincida con un giorno non lavorativo bancario i pagamenti verranno effettuati il primo giorno lavorativo bancario* successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi utilizzando la convenzione *Unadjusted Following Business Day Convention***.

La base di calcolo*** sarà di volta in volta indicata all'atto dell'emissione nelle relative Condizioni Definitive.

* *i giorni lavorativi bancari sono tutti i giorni esclusi il sabato e i giorni festivi e secondo il calendario di Borsa Italiana.*

** *"Following Business Day Convention" indica che ai fini del rimborso finale e/o di una cedola, qualora la Data di Pagamento cada in un giorno non lavorativo, l'importo sarà accreditato il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Il prefisso "Unadjusted" indica che al verificarsi di tale circostanza non sarà modificato il periodo di calcolo e l'applicazione della convenzione di calcolo non avrà impatto sull'ammontare della cedola pagata.*

*** *Base di Calcolo: "Actual/Actual" indica il numero di giorni a partire dalla data in cui gli interessi cominciano a decorrere (inclusa) sino alla data in cui gli interessi sono dovuti (esclusa), diviso per il numero effettivo di giorni nel relativo periodo di calcolo degli interessi moltiplicato per il numero dei periodi di calcolo previsti nell'anno.*

Data di scadenza e modalità di ammortamento del Prestito

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo 63 del CRR, le Obbligazioni dovranno avere una durata originaria di almeno cinque anni.

La data di scadenza delle Obbligazioni sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive (la "**Data di Scadenza**").

Le Obbligazioni potranno prevedere le seguenti modalità di rimborso:

(a) in un'unica soluzione alla Data di Scadenza, nel qual caso vi sarà un'unica data di rimborso (la "**Data di Rimborso**") che coinciderà con Data di Scadenza indicata nelle Condizioni Definitive;

oppure

(b) mediante ammortamento, cioè con rate periodiche costanti durante la vita delle Obbligazioni stesse (le "**Rate di Ammortamento**"), pagabili non oltre la Data di Scadenza (coincidente con l'ultima, in ordine temporale, tra le Rate di Ammortamento) indicata nelle relative Condizioni Definitive. In ogni caso, la prima Rate di Ammortamento non potrà essere corrisposta prima che siano decorsi almeno 24 mesi dalla relativa Data di Emissione. In tal caso, la durata della relativa Obbligazione sarà di almeno 6 anni.

La durata di ciascuna Obbligazione sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato delle Obbligazioni da parte dell'Emittente, salvo quanto diversamente previsto nel presente Prospetto di Base.

Nelle Condizioni Definitive di ciascuna emissione sarà indicata la data in cui le Obbligazioni sono accreditate sui conti degli investitori a fronte dell'avvenuto pagamento del corrispettivo per la sottoscrizione delle Obbligazioni medesime (la "**Data di Regolamento**" e, nel complesso, le "**Date di Regolamento**").

Indicazione del tasso di rendimento

Il tasso di rendimento effettivo annuo lordo e netto sarà indicato nelle condizioni definitive di ciascun Prestito Obbligazionario.

Il tasso di rendimento effettivo annuo sarà calcolato con il metodo del tasso interno di rendimento (il "**TIR**") in regime di capitalizzazione composta, sulla base dell'importo versato nonché dei flussi futuri di cassa, certi per la componente a tasso fisso e/o stimati per la componente a tasso variabile.

Si precisa che il TIR o tasso interno di rendimento è il tasso di attualizzazione che eguaglia la somma tra il valore attuale dei futuri flussi di cassa prodotti da un investimento e l'ammontare delle risorse necessarie per la sua realizzazione. Il TIR semplice si basa sull'ipotesi che i flussi di cassa generati vengano reinvestiti al medesimo tasso TIR e nell'ipotesi di assenza di eventi di credito dell'Emittente.

Nel caso di Obbligazioni a Tasso Variabile, il rendimento effettivo annuo sarà calcolato ipotizzando che il parametro di indicizzazione, rilevato alla data indicata nelle Condizioni

		<p>Definitive si mantenga costante per tutta la durata del Prestito.</p> <p>Nome del rappresentante degli obbligazionisti</p> <p>Non applicabile: trattandosi di Obbligazioni offerte da una banca, non è prevista la costituzione di organizzazioni per rappresentare gli interessi dei portatori delle obbligazioni, ai sensi dell'articolo 12 del Testo Unico Bancario che in tale caso prevede la non applicazione degli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.</p>
C.10	Componente derivativa	Non applicabile: non è prevista la presenza della componente derivativa per le Obbligazioni.
C.11	Mercati di negoziazione	Per le Obbligazioni emesse da Banca Valsabbina non è prevista una domanda di ammissione alle quotazioni presso alcun mercato regolamentato. Non è prevista altresì la presentazione della domanda di ammissione alla negoziazione sia su Sistemi Multilaterali di Negoziazione che su sistemi gestiti da altri soggetti che agiscano in qualità di Internalizzatore Sistemático.

Sezione D – Rischi

D.2	Principali rischi specifici per l'Emittente	<p>Avvertenza - Assenza di benchmark</p> <p>Si richiama l'attenzione dell'investitore sulla circostanza che l'Emittente non ha ancora emesso titoli <i>plain vanilla</i> a tasso fisso negoziati su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione ovvero internalizzatori sistemáticos italiani. Non è stato quindi possibile determinare un valore di credit spread (inteso come differenza tra il rendimento di una obbligazione <i>plain vanilla</i> di propria emissione e il tasso <i>interest rate swap</i> su durata corrispondente) atto a consentire un ulteriore apprezzamento della rischiosità dell'Emittente.</p> <p>Si riportano di seguito i principali fattori di rischio relativi all'Emittente.</p> <p>Rischio di credito</p> <p>Banca Valsabbina Società Cooperativa per Azioni è esposta ai tradizionali rischi relativi all'attività creditizia. Pertanto l'inadempimento da parte dei clienti ai contratti stipulati ed alle proprie obbligazioni, ovvero l'eventuale mancata o non corretta informazione da parte degli stessi in merito alla rispettiva posizione finanziaria e creditizia potrebbero, avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente. Più in generale, alcune controparti che operano con l'Emittente potrebbero non adempiere alle rispettive obbligazioni nei confronti dell'Emittente stesso a causa di fallimento, assenza di liquidità, malfunzionamento operativo o per altre ragioni oppure il fallimento di un importante partecipante del mercato, o addirittura timori di un inadempimento da parte dello stesso, potrebbero causare ingenti problemi di liquidità, perdite o inadempimenti da parte di altri istituti, i quali a loro volta potrebbero influenzare negativamente l'Emittente. Un ulteriore rischio si sostanzia poi nella possibilità che alcuni crediti dell'Emittente nei confronti di terze parti non siano esigibili. Nondimeno, una diminuzione del merito di credito dei terzi, ivi inclusi gli Stati Sovrani, di cui l'Emittente detiene titoli od obbligazioni potrebbe comportare perdite e/o influenzare negativamente la capacità dell'Emittente di vincolare nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli od obbligazioni a fini di liquidità. Una significativa diminuzione nel merito di credito delle controparti dell'Emittente potrebbe pertanto avere un impatto negativo sui risultati dell'Emittente stesso.</p> <p>Al 31 dicembre 2013, la Banca detiene titoli di Stato italiani per un valore di bilancio di 978.744 migliaia di euro, pari al 23,08% del totale attivo della Banca.</p> <p>Nella tabella che segue sono riportate alcune informazioni relative all'esposizione della Banca al rischio di credito sovrano al 31 dicembre 2013.</p> <table border="1" data-bbox="445 1594 1460 1780"> <thead> <tr> <th>(in migliaia di euro)</th> <th>Paese</th> <th>Rating (assegnato al 31 dicembre 2013)</th> <th>Valore nominale</th> <th>Valore di bilancio</th> <th>Fair Value</th> <th>% sulle attività finanziarie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titoli di debito</td> <td>Italia</td> <td>Baa2 da Moody's BBB da S&P's BBB+ da Fitch</td> <td>930.000</td> <td>978.744</td> <td>978.744</td> <td>23,08%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rischio connesso al deterioramento della qualità del credito</p> <p>Sulla qualità del credito incide la perdurante debolezza dell'economia. A livello di sistema, un numero crescente d'impresе incontra difficoltà a rimborsare il credito. La quota dei prestiti ad aziende in temporanea difficoltà (incagli e prestiti ristrutturati) rimane elevato, mentre resta contenuto il decadimento dei prestiti alle famiglie. Si segnala che al 31 dicembre 2013 sono presenti partite anomale lorde pari a 515 milioni di euro (pari al 16,56% del totale degli impieghi lordi) con accantonamenti al fondo svalutazione crediti per complessivi 111 milioni di euro, con un rapporto di copertura dei crediti deteriorati pari al 21,64%. L'anno precedente 2012 le partite anomale lorde ammontavano a 483 milioni di euro (pari al 14,99% del totale</p>	(in migliaia di euro)	Paese	Rating (assegnato al 31 dicembre 2013)	Valore nominale	Valore di bilancio	Fair Value	% sulle attività finanziarie	Titoli di debito	Italia	Baa2 da Moody's BBB da S&P's BBB+ da Fitch	930.000	978.744	978.744	23,08%
(in migliaia di euro)	Paese	Rating (assegnato al 31 dicembre 2013)	Valore nominale	Valore di bilancio	Fair Value	% sulle attività finanziarie										
Titoli di debito	Italia	Baa2 da Moody's BBB da S&P's BBB+ da Fitch	930.000	978.744	978.744	23,08%										

degli impieghi lordi) con accantonamenti complessivi al fondo svalutazione crediti pari a 119 milioni di euro, con un rapporto di copertura dei crediti deteriorati pari al 24,72%.

Rischio di mercato

Il rischio di mercato è il rischio derivante dalla perdita di valore degli strumenti finanziari detenuti dall'Emittente (per effetto dei movimenti dei tassi di interesse, dei prezzi dei titoli, dei tassi di cambio) che potrebbero generare un deterioramento della solidità patrimoniale dell'Emittente. L'Emittente è quindi esposto a potenziali cambiamenti del valore degli strumenti finanziari da esso detenuti, ivi inclusi strumenti emessi da Stati Sovrani, riconducibili a fluttuazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio e/o valute, dei prezzi dei mercati azionari e materie prime oppure degli spread di credito e/o altri rischi (al riguardo, anche un rilevante investimento in titoli emessi da Stati Sovrani può esporre la Banca a significative perdite di valore dell'attivo patrimoniale). Tali fluttuazioni potrebbero essere generate da cambiamenti nel generale andamento dell'economia, dalla propensione all'investimento degli investitori, da politiche monetarie e fiscali, dalla liquidità dei mercati su scala globale, dalla disponibilità e costo dei capitali, da interventi delle agenzie di rating, da eventi politici a livello sia locale sia internazionale oppure da conflitti bellici o atti terroristici.

La Banca ha esercitato l'opzione prevista dal provvedimento emanato dalla Banca d'Italia il 18 maggio 2010 che permette, ai fini del calcolo del Patrimonio di Base e di Vigilanza, di neutralizzare le riserve da valutazione positive e negative relative ai titoli emessi da Stati dell'Unione Europea ed iscritti nel Portafoglio delle attività disponibili per la vendita. Tale impostazione come consentito dall'articolo 467 del Regolamento CRR verrà conservata dall'Istituto sino all'omologazione da parte dell'Unione Europea dell'IFRS 9.

Rischio operativo

Il Rischio Operativo è definito come il rischio di subire perdite derivanti da inadeguatezze, malfunzionamenti o carenze nei processi interni, nelle risorse umane, nei sistemi, ovvero causate da eventi esterni. Non rientrano in questo ambito i rischi strategici e di immagine, mentre è compreso il rischio legale, ossia il rischio derivante dalla violazione o dalla mancanza di conformità con leggi e norme.

Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità è il rischio che la Banca non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni alla loro scadenza e ricomprende la possibilità che l'impresa non riesca a mantenere i propri impegni di pagamento a causa dell'incapacità di reperire nuovi fondi (c.d. *funding liquidity risk*) e/o dell'incapacità di liquidare le attività sul mercato (c.d. *market liquidity risk*) per l'esistenza di eventuali limiti allo smobilizzo.

Nell'ambito del rischio di liquidità si annovera anche il rischio di fronteggiare i propri impegni di pagamento a costi non di mercato, ossia sostenendo un elevato costo della provvista e/o incorrendo in perdite in conto capitale in caso di smobilizzo di attività. Le principali fonti del rischio di liquidità della Banca sono riconducibili all'attività caratteristica di raccolta del risparmio e di erogazione del credito.

Allo stato attuale la complessiva situazione dell'attivo e del passivo per scadenza determina margini di liquidità assolutamente idonei a fronteggiare eventuali peggioramenti di scenario.

Rischio connesso all'evoluzione della normativa nel settore bancario e finanziario

Da gennaio 2014 entra in vigore, secondo un piano di graduale adozione, la nuova normativa europea relativa all'adeguatezza patrimoniale delle banche, approvata a fine giugno 2013 dal Parlamento Europeo nota come normativa Basilea 3 (cd. *Capital Requirement Directive*, "CRD").

Gli sviluppi del complesso normativo prevedono, tra le principali innovazioni, l'innalzamento del livello ed il rafforzamento della qualità del capitale delle banche (con l'introduzione del *Common Equity Tier 1 – CET1*), l'introduzione del *Leverage Ratio* (rapporto tra il *Core Tier I* e il *Total Asset*, comprensivo dell'*off balance sheet* rettificato per l'effettiva esposizione in derivati), modifiche relative alla valutazione del rischio di controparte e l'introduzione di due nuovi indicatori regolamentari della liquidità (*Liquidity Coverage Ratio - LCR* e *Net Stable Funding Ratio - NSFR*).

Il 15 aprile 2014 il Parlamento Europeo ha adottato la Direttiva BRRD (*Bank Recovery and Resolution Directive*) e il Regolamento SRM (*Single Resolution Mechanism*) che regolamentano il sistema europeo di risoluzione delle crisi bancarie, nonché la nuova Direttiva DGSD (*Deposit Guarantee Schemes Directive*), che introduce una nuova regolamentazione unitaria in tema di sistemi di garanzia dei depositi.

I testi della BRRD e della DGSD sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 12 giugno 2014, dopo l'approvazione formale da parte del Consiglio. Il testo del Regolamento SRM, invece, deve ancora essere sottoposto a revisione linguistica e pertanto potrebbe ancora essere suscettibile di adattamenti.

I testi approvati completano il quadro normativo della nuova Unione Bancaria, volta ad assicurare un sistema di supervisione e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento univoco a livello europeo.

Di seguito una breve sintesi dei tre testi che sono fra loro correlati:

BRRD – tra le novità della disciplina di riferimento si segnala la proposta Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio in ordine alla istituzione di un quadro di risanamento e di

		<p>risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento (BRRD – <i>Bank Recovery and Resolution Directive</i>) che si inserisce nel contesto di una più ampia proposta di fissazione di un meccanismo unico di risoluzione e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie. Tra gli aspetti individuati dalla BRRD si evidenzia l'introduzione, in caso di insolvenza delle banche, di un meccanismo di "auto-salvataggio" da parte delle stesse banche (c.d. <i>bail-in</i>). In particolare, in base a tale Direttiva, in caso di apertura di una procedura concorsuale nei confronti di un istituto di credito, si registra il passaggio da un sistema di superamento della crisi basato su risorse pubbliche (c.d. <i>bail-out</i>) ad un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di debito junior (strumenti ibridi), ai detentori di titoli di debito <i>senior unsecured</i> (non garantiti) e ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00 (c.d. <i>bail-in</i>). In caso di necessità ulteriormente eccedenti le perdite come sopra indicato, dovrà intervenire un Fondo unico di risoluzione, che dovrà essere creato dagli Stati Membri. La BRRD dovrà essere recepita dagli ordinamenti dei singoli Stati Membri entro il 31 dicembre 2014 e sarà applicabile, per le parti che concedono il <i>bail-in</i>, al più tardi a far tempo dal 1 gennaio 2016.</p> <p>SRM – il Meccanismo Unico di Risoluzione è complementare al SSM (<i>Single Supervisory Mechanism</i>) con il quale sono stati attribuiti alla BCE poteri diretti di vigilanza sulle banche residenti nell'area Euro e in altri Stati Membri che aderiscano all'Unione Bancaria. L'SRM assicura che la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento vigilati ai sensi dell'SSM possa essere gestita in modo efficiente con costi minimi per l'economia reale;</p> <p>DGSD – la direttiva modifica la normativa europea preesistente relativa ai sistemi di garanzia dei depositi in termini di maggiore salvaguardia dei depositanti i quali, grazie ad un meccanismo di copertura precostituito a livello di ciascun Stato Membro, in caso di crisi dell'ente creditizio, vedono i propri depositi tenuti indenni da eventuali perdite fino all'importo di Euro 100.000.</p> <p>Alla luce della prevista normativa sopra richiamata, il rispetto continuativo delle molteplici regolamentazioni, e segnatamente (tenuto conto dei canoni introdotti da Basilea 3) la necessità di incrementare la dotazione patrimoniale – a parità di dimensione – ed il rispetto dei parametri di liquidità, richiedono un impegno di risorse significativo, nonché l'adozione di norme e policy interne altrettanto complesse che potrebbero determinare maggiori costi e/o minori ricavi in capo all'Emittente, influenzare l'attività, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Banca, nonché i prodotti e i servizi offerti.</p> <p>Alla data della presente Nota di Sintesi, sussistono pertanto incertezze circa gli impatti rivenienti dall'adeguamento a tale nuova normativa sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.</p> <p>Rischi connessi con la crisi economico/finanziaria generale</p> <p>La capacità reddituale e la stabilità dell'Emittente sono influenzati dalla situazione economica generale e dalla dinamica dei mercati finanziari ed, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita dell'economia. Al riguardo, assumono rilevanza significativa l'andamento di fattori quali, le aspettative e la fiducia degli investitori, il livello e la volatilità dei tassi di interesse a breve e lungo termine, i tassi di cambio, la liquidità dei mercati finanziari, la disponibilità e il costo del capitale, la sostenibilità del debito sovrano, i redditi delle famiglie e la spesa dei consumatori, i livelli di disoccupazione, l'inflazione e i prezzi delle abitazioni. Tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero avere impatto negativo sulla liquidità della Banca e sulla sua stessa solidità patrimoniale.</p> <p>Rischio legato all'assenza del rating dell'Emittente</p> <p>Il rating attribuito all'Emittente costituisce una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere agli impegni finanziari relativi agli strumenti emessi. Pertanto, in caso di assenza di rating dell'Emittente, l'investitore rischia di avere minori informazioni sul grado di solvibilità dell'Emittente stesso. Banca Valsabbina non è fornita di <i>rating</i>.</p> <p>Rischi derivanti da procedimenti giudiziari</p> <p>Per "Rischi derivanti da procedimenti giudiziari" si intende, in generale la possibilità che esiti negativi di procedimenti giudiziari, arbitrari e/o amministrativi generino passività tali da causare una riduzione della capacità dell'Emittente di far fronte alle proprie obbligazioni.</p> <p>Alla data della presente Nota di Sintesi, in capo all'Emittente non sussistono procedimenti pendenti, né passività potenziali, che si ritiene possano pregiudicare l'adempimento nei confronti degli investitori degli obblighi derivanti dall'emissione degli Strumenti Finanziari.</p>
D.3	<p>Principali rischi specifici per gli strumenti finanziari</p>	<p>Avvertenze generali</p> <p>Le Obbligazioni oggetto del presente prospetto di base costituiscono "passività subordinate di 2° livello" dell'Emittente, così come classificate in base alle disposizioni contenute nella Parte Due (<i>Fondi Propri</i>), Titolo I (<i>Elementi dei Fondi Propri</i>), Capo 4 (<i>Capitale di classe 2</i>), art. 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (il "CRR") e della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti (<i>Disposizioni di vigilanza per le banche</i>), Parte II (<i>Applicazione in Italia del CRR</i>), Capitolo I (<i>Fondi Propri</i>).</p>

I portatori di tali Obbligazioni in caso di liquidazione dell'Emittente saranno soddisfatti dopo la preventiva soddisfazione di altre categorie di debiti non subordinati. L'investimento nelle obbligazioni subordinate Tier 2 comporta per l'investitore il rischio che, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, la massa fallimentare riesca a soddisfare soltanto i crediti che debbono essere soddisfatti con precedenza rispetto alle obbligazioni subordinate e che pertanto lo stesso possa conseguire a scadenza perdite in conto capitale di entità più elevata rispetto ai titoli di debito antergati alle obbligazioni subordinate. Le obbligazioni subordinate presentano infatti un rischio di mancato rimborso maggiore rispetto a quello di titoli obbligazionari *senior* dello stesso Emittente ed aventi la medesima scadenza.

È quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che esse comportano. Si consideri che, in generale, l'investimento nelle obbligazioni subordinate Tier 2, in quanto titoli di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; resta fermo che l'intermediario dovrà verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore ai sensi della normativa vigente.

Si riportano di seguito i principali fattori di rischio relativi alle Obbligazioni.

Rischio di credito per i sottoscrittori

Sottoscrivendo le Obbligazioni, l'investitore diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti del medesimo per il pagamento degli interessi indicati nelle Condizioni Definitive e per il rimborso del capitale a scadenza. L'investitore è dunque esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali obblighi di pagamento.

Rischio connesso all'assenza di garanzie

Le Obbligazioni non sono assistite per il capitale e gli interessi, da garanzie reali o personali di terzi né dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Rischio connesso alla subordinazione delle Obbligazioni

Le Obbligazioni sono caratterizzate dalla presenza della clausola di subordinazione di tipo Tier 2, pertanto, in caso di liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, il rimborso è subordinato alla preventiva soddisfazione di talune altre categorie di debiti dell'Emittente. In tali circostanze la liquidità dell'Emittente potrebbe non essere sufficiente per rimborsare, in tutto o in parte, il Prestito Obbligazionario per cui l'investitore potrebbe incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito. A parità di condizioni, i titoli subordinati sono quindi più rischiosi delle obbligazioni non subordinate.

Rischio di mancato rimborso/rimborso parziale

In caso di liquidazione dell'Emittente l'investitore potrebbe incorrere in una perdita anche totale del capitale investito. Infatti il rimborso delle Obbligazioni subordinate avverrà solo dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori privilegiati, chirografari o con un grado di subordinazione meno accentuato, ed in tali casi la liquidità dell'Emittente potrebbe non essere sufficiente per rimborsare anche solo parzialmente le Obbligazioni.

Rischio connesso al rimborso tramite ammortamento periodico

E' possibile che in relazione ad alcune Obbligazioni potrà essere previsto nelle relative Condizioni Definitive che il rimborso possa essere effettuato mediante ammortamento periodico del capitale a quote costanti anziché alla scadenza in un'unica soluzione. Conseguentemente, la possibilità che alcune Obbligazioni prevedano il rimborso del capitale mediante ammortamento periodico espone l'investitore al rischio che la frammentazione del capitale periodicamente disponibile non consenta un reinvestimento delle somme tale da garantire un rendimento almeno pari a quello delle Obbligazioni. L'investitore deve inoltre tenere presente che, in caso di rimborso con ammortamento periodico, l'Obbligazione potrebbe avere una minore liquidità. Le Obbligazioni che prevedono il rimborso con ammortamento periodico si adattano a quegli investitori che hanno l'esigenza di rientrare in possesso del capitale periodicamente e in maniera programmata. L'investitore deve infine considerare che in tali casi le cedole sono calcolate su un capitale decrescente nel corso del tempo con la conseguenza che l'ammontare complessivo degli interessi pagati risulterà inferiore rispetto all'ipotesi in cui la stessa Obbligazione fosse rimborsata in unica soluzione a scadenza.

Rischi connessi con l'eventuale richiesta alla Commissione europea da parte dello Stato italiano dell'autorizzazione alla concessione di "aiuti di Stato"

Dall'inizio della crisi l'attenzione della UE si è focalizzata sulla necessità di un corpus unico di norme sulla risoluzione delle crisi bancarie. Recentemente (con decorrenza dal 1° agosto 2013) la Commissione europea ha emanato una nuova comunicazione in materia di aiuti di Stato agli enti creditizi.

Si ricorda che gli aiuti di Stato per essere concessi devono essere compatibili con il diritto dell'Unione Europea (cfr. art. 107, par. 3, lett. b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

Al riguardo, si rammenta che la concessione di tali aiuti, ove ne ricorrano i presupposti, può

essere condizionata a una previa "condivisione degli oneri", oltreché da parte degli azionisti, anche da parte di coloro che hanno sottoscritto titoli di debito subordinato o di capitale ibrido, con ciò comportando una compressione dei diritti dei soggetti medesimi, nella misura in cui ciò sia giuridicamente possibile (cfr. "Comunicazione della Commissione europea relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria", e in particolare i parr. 41-44).

Non si può peraltro escludere che, essendo il quadro normativo di riferimento in materia di aiuti di Stato in continua evoluzione (si pensi, ad esempio, alla proposta della direttiva della Commissione europea relativa al risanamento e alla risoluzione delle crisi degli enti creditizi), possano intervenire ulteriori limitazioni ai diritti degli azionisti e degli obbligazionisti durante la vita dei rispettivi titoli.

Rischi relativi alla vendita prima della scadenza

Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi tra cui:

- possibilità per gli investitori di vendere prontamente le Obbligazioni (il "**Rischio di liquidità**");
- variazione dei tassi di interesse di mercato (il "**Rischio di tasso di mercato**");
- presenza di costi/commissioni nel prezzo di emissione (il "**Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni nel prezzo di emissione**");
- il merito di credito dell'Emittente (il "**Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente**").

Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al di sotto del loro valore nominale. Questo significa che, nel caso in cui l'investitore vendesse le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe anche subire una rilevante perdita in conto capitale. Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso che rimane pari al 100% del valore nominale.

Rischio di liquidità

Tale rischio è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere le obbligazioni prontamente prima della scadenza ad un prezzo in linea con il rendimento atteso al momento della sottoscrizione.

La possibilità per gli investitori di rivendere le Obbligazioni prima della scadenza dipenderà dall'esistenza di una controparte disposta ad acquistare le obbligazioni.

Non è prevista una domanda di ammissione alle quotazioni in alcun mercato regolamentato. Non è prevista altresì la presentazione della domanda di ammissione alla negoziazione sia su Sistemi Multilaterali di Negoziazione che su sistemi gestiti da altri soggetti che agiscano in qualità di Internalizzatore Sistemático.

La Banca si riserva la facoltà di effettuare operazioni di riacquisto delle Obbligazioni nel corso della vita delle medesime in conto proprio, in ogni caso nei limiti, in conformità e fermo restando quanto previsto dagli artt. 77 e 78 del CRR in materia di rimborso o riacquisto di strumenti di capitale computabili nei fondi propri. A tal proposito si evidenzia che le Obbligazioni presentano un rischio di liquidità particolarmente accentuato e superiore rispetto alle obbligazioni con le medesime caratteristiche ma non subordinate in quanto sia il riacquisto delle Obbligazioni sia l'assunzione di impegni di riacquisto sono condizionati dal previo ottenimento delle autorizzazioni da parte dell'Autorità di Vigilanza previste dalla normativa comunitaria e nazionale di volta in volta vigente e possono essere soggetti a limiti quantitativi. Pertanto, l'investitore potrebbe trovarsi nell'impossibilità di disinvestire il proprio investimento nelle Obbligazioni.

Rischio di tasso di mercato

Titoli a tasso fisso: la crescita dei tassi di mercato determina, in caso di vendita prima della scadenza, una diminuzione del valore delle Obbligazioni mentre la diminuzione dei tassi di mercato determina un aumento del medesimo.

Titoli a tasso variabile: l'investitore deve avere presente che, sebbene le Obbligazioni a Tasso Variabile adeguino periodicamente le cedole, fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari potrebbero determinare, in caso di vendita prima della scadenza, temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento, rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati, e conseguentemente determinare variazioni sul prezzo e sul rendimento delle Obbligazioni stesse.

Per effetto di tali variazioni di tasso di mercato il valore delle Obbligazioni potrebbe essere inferiore al prezzo di emissione.

Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni nel prezzo di emissione

In caso di rivendita delle Obbligazioni prima della scadenza, la presenza di costi/commissioni all'interno del prezzo potrebbe comportare un prezzo sul mercato secondario inferiore al prezzo di emissione.

Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente

Qualora le obbligazioni fossero negoziate da altri soggetti diversi dall'Emittente, le stesse potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dello stesso. Inoltre, non si può escludere, in tal caso, che il corso dei titoli possa essere influenzato, tra l'altro, da un diverso apprezzamento del rischio emittente.

Rischio di non idoneità del confronto delle Obbligazioni con altre tipologie di titoli

Le Obbligazioni presentano una clausola di subordinazione e pertanto hanno un grado di rischio maggiore rispetto ai titoli di Stato Italiani e alle obbligazioni non subordinate emesse dall'Emittente di simile scadenza: il confronto con tali titoli potrebbe non risultare idoneo o appropriato.

Rischio correlato all'assenza di rating delle Obbligazioni

Alle Obbligazioni non sarà assegnato alcun rating da parte delle principali agenzie di rating. Ciò costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della rischioosità degli strumenti finanziari. Va tuttavia tenuto in debito conto che l'assenza di rating degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta non è di per sé indicativa di rischioosità degli stessi.

Rischi correlati alla presenza di conflitti di interesse

(a) *Rischio coincidenza dell'Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento*

La coincidenza dell'Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento potrebbe determinare una potenziale situazione di Conflitto d'Interessi nei confronti degli investitori, in quanto i titoli collocati sono di propria emissione.

(b) *Rischio di coincidenza dell'Emittente con l'Agente per il Calcolo*

Poiché l'Emittente opera anche quale Agente per il Calcolo, ovvero quale soggetto incaricato delle determinazioni degli interessi, potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.

(c) *Rischio di conflitto di interessi legato alla negoziazione in conto proprio*

L'Emittente potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi anche quando lo stesso assumesse la veste di controparte diretta nel riacquisto delle Obbligazioni in caso di insolvenza o liquidazione dell'Emittente.

Rischio di chiusura anticipata dell'offerta o di modifica dell'ammontare emesso

Si evidenzia che nel corso del Periodo di offerta delle Obbligazioni l'Emittente ha la facoltà di ridurre l'ammontare offerto, nonché di procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell'offerta, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di sottoscrizione (mediante comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate nel presente Prospetto di Base). Una riduzione dell'ammontare nominale complessivo del Prestito Obbligazionario potrà avere un impatto negativo sulla liquidità delle Obbligazioni.

Rischio legato al ritiro ovvero alla revoca dell'offerta

In caso di offerta, laddove le Condizioni Definitive prevedano la facoltà di revocare l'Offerta delle Obbligazioni ovvero di ritirarla, gli investitori che abbiano versato l'importo di sottoscrizione delle Obbligazioni prima delle comunicazioni di ritiro o revoca dell'Offerta non potranno beneficiare degli interessi sulle somme versate che avrebbero altrimenti percepito effettuando un'altra tipologia di investimento.

Rischio connesso alla possibilità di modifiche legislative

Le Obbligazioni che saranno emesse a valere sul Programma descritto nella presente Nota di Sintesi saranno regolate dalla legge italiana. Non vi è alcuna garanzia che eventuali modifiche alle leggi o regolamenti applicabili successivamente alla data del presente Prospetto di Base non possano incidere, anche negativamente, sui diritti dei portatori delle Obbligazioni.

Rischio di modifica del regime fiscale dei titoli

I valori netti relativi al tasso di interesse ed al rendimento delle Obbligazioni sono stati calcolati sulla base del regime fiscale in vigore alla data di redazione del presente Prospetto di Base.

Non è possibile prevedere eventuali modifiche all'attuale regime fiscale durante la vita delle Obbligazioni, né può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati con riferimento alle Obbligazioni, possano discostarsi, anche sensibilmente da quelli che saranno effettivamente applicabili alle Obbligazioni alle varie date di pagamento. Salvo diversa disposizione di legge, gli oneri derivanti dall'introduzione di nuove imposte e tasse o la modifica di quelle in essere, sono a carico dell'investitore.

RISCHI SPECIFICI RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI SUBORDINATE TIER 2 A TASSO VARIABILE

Rischio indicizzazione

Il rendimento delle obbligazioni a Tasso Variabile dipende dall'andamento del parametro di riferimento, per cui l'investitore deve tenere presente, che ad un eventuale andamento decrescente del parametro preso a riferimento, corrisponde un rendimento decrescente.

Rischio di spread negativo sul parametro di indicizzazione

Qualora la cedola a tasso variabile sia determinata applicando al parametro di indicizzazione uno spread negativo, il rendimento delle Obbligazioni sarà inferiore a quello di un titolo

	<p>similare legato al parametro previsto senza applicazione di alcuno spread o con spread positivo.</p> <p>Rischio di eventi di turbativa riguardanti il parametro di indicizzazione In caso di mancata pubblicazione del parametro di indicizzazione (Euribor 3 mesi, 6 mesi, 12 mesi, rendimento d'Asta dei BOT a 6 mesi o Tasso di Riferimento della BCE) ad una data di rilevazione (la "Data di Rilevazione"), l'Agente per il Calcolo fisserà un valore sostitutivo per il parametro di indicizzazione.</p> <p>Qualora, invece, relativamente al parametro di indicizzazione si verificano eventi di natura straordinaria – quali indicati nelle Condizioni Definitive - che, a giudizio dell'Agente di Calcolo, modifichino la struttura o compromettano l'esistenza ovvero incidano sulla continuità di calcolo del valore del parametro di indicizzazione ovvero abbiano comunque natura straordinaria, l'Agente di Calcolo effettuerà, ove necessario, gli opportuni correttivi, sostituzione del parametro di indicizzazione, aggiustamenti alla formula di calcolo, alle Date di Rilevazione o ad ogni altro elemento di calcolo utilizzato ai fini della formula di calcolo e della determinazione delle cedole variabili secondo metodologie di generale accettazione ed al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento straordinario e di mantenere per quanto possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni, il tutto secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.</p> <p>Rischi correlati alla presenza di un arrotondamento della cedola Nel caso in cui l'arrotondamento delle cedole operi o possa operare per difetto, l'investitore deve considerare che si vedrà o potrebbe vedersi corrisposte delle cedole inferiori a quelle che avrebbe percepito in caso di assenza di tale arrotondamento.</p> <p>Rischio correlato all'assenza di informazioni successive all'emissione L'Emittente non fornirà, successivamente all'emissione delle Obbligazioni, alcuna informazione relativamente all'andamento del parametro di indicizzazione prescelto.</p>
--	---

Sezione E – Offerta		
E.2b	Ragioni dell'offerta ed impiego dei proventi	Le Obbligazioni saranno emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta da parte di Banca Valsabbina Società Cooperativa per Azioni. L'ammontare ricavato dal presente programma di offerta di Prestiti Obbligazionari sarà destinato all'esercizio dell'attività creditizia della Banca. Inoltre, trattandosi di passività subordinate di tipo <i>Tier 2</i> , l'emissione del Prestito contribuirà, in ragione delle vigenti normative, al rafforzamento del Patrimonio di Vigilanza dell'Emittente, ovvero per le diverse finalità specificate nelle relative Condizioni Definitive.
E.3	Termini e condizioni dell'offerta	Le Obbligazioni saranno offerte esclusivamente in Italia, con conseguente esclusione di qualsiasi mercato internazionale. L'importo totale, il periodo di validità, la descrizione delle procedure di sottoscrizione, l'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione e il prezzo di emissione saranno indicati nelle relative Condizioni Definitive.
E.4	Conflitti di interesse	Banca Valsabbina S.C.p.A., in qualità di Emittente e responsabile del collocamento, evidenzia che esiste un conflitto di interessi in quanto trattasi di strumenti di propria emissione. Poiché l'Emittente può operare anche quale controparte nella negoziazione delle obbligazioni di propria emissione, si configura una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori. Per ciascun Prestito, l'Emittente provvederà a dare indicazione nelle relative Condizioni Definitive in merito alle ulteriori situazioni di conflitto di interessi nei confronti degli investitori dell'Emittente.
E.7	Spese stimate addebitate all'investitore dall'Emittente	L'Emittente non applicherà commissioni o altre spese, in aggiunta al prezzo di emissione, specificatamente poste a carico dell'investitore in relazione all'operazione di sottoscrizione.

SEZIONE IV – FATTORI DI RISCHIO**1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE**

La presente sezione è relativa ai soli rischi connessi all'Emittente. Si invitano gli investitori a leggere attentamente i rischi collegati all'Emittente, per i quali si fa rinvio al Capitolo 3 del Documento di Registrazione che viene incluso mediante riferimento al presente Prospetto di Base come descritto nella Sezione V del presente Prospetto di Base.

2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI**Avvertenze generali**

Banca Valsabbina, in qualità di Emittente, invita gli investitori a leggere attentamente la presente Sezione al fine di comprendere i fattori di rischio relativi alle Obbligazioni, che saranno emesse nell'ambito del programma di emissione, oltre che a quelli connessi all'Emittente, per i quali si fa rinvio al Capitolo 3 del Documento di Registrazione che viene incluso mediante riferimento al presente Prospetto di Base come descritto nella Sezione V del presente Prospetto di Base.

L'investimento nelle Obbligazioni emesse da Banca Valsabbina, comporta rischi propri di un investimento in titoli obbligazionari a Tasso Fisso o a Tasso Variabile con una clausola di subordinazione di tipo *Tier 2*.

Le Obbligazioni sono strumenti finanziari che presentano profili di rischio/rendimento la cui valutazione richiede particolare competenza.

Le Obbligazioni oggetto del presente prospetto di base costituiscono "passività subordinate di 2° livello" dell'Emittente, così come classificate in base alle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di classe 2), art. 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (il "CRR") e della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti (Disposizioni di vigilanza per le banche), Parte II (Applicazione in Italia del CRR), Capitolo I (Fondi Propri).

I portatori di tali Obbligazioni in caso di liquidazione dell'Emittente saranno soddisfatti dopo la preventiva soddisfazione di altre categorie di debiti non subordinati. L'investimento nelle obbligazioni subordinate *Tier 2* comporta per l'investitore il rischio che, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, la massa fallimentare riesca a soddisfare soltanto i crediti che debbono essere soddisfatti con precedenza rispetto alle obbligazioni subordinate e che pertanto lo stesso possa conseguire a scadenza perdite in conto capitale di entità più elevata rispetto ai titoli di debito antergati alle obbligazioni subordinate. Le obbligazioni subordinate presentano infatti un rischio di mancato rimborso maggiore rispetto a quello di titoli obbligazionari *senior* dello stesso Emittente ed aventi la medesima scadenza.

È quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che esse comportano. Si consideri che, in generale, l'investimento nelle obbligazioni subordinate *Tier 2*, in quanto titoli di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; resta fermo che l'intermediario dovrà verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore ai sensi della normativa vigente.

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI TITOLI OFFERTI**Rischio di credito per i sottoscrittori**

Sottoscrivendo le Obbligazioni, l'investitore diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti del medesimo per il pagamento degli interessi indicati nelle Condizioni Definitive e per il rimborso del capitale a scadenza. L'investitore è dunque esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali obblighi di pagamento. Per un corretto apprezzamento del rischio di credito per l'investitore si rinvia a quanto specificatamente indicato nel Capitolo 1 (*Fattori di rischio relativi all'Emittente*) della presente Sezione e al Documento di Registrazione per le informazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

FATTORI DI RISCHIO**Rischio connesso all'assenza di garanzie**

Le Obbligazioni non sono assistite per il capitale e gli interessi, da garanzie reali o personali di terzi né dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Rischio connesso alla subordinazione delle Obbligazioni

Le Obbligazioni sono caratterizzate dalla presenza della clausola di subordinazione di tipo *Tier 2*, pertanto, in caso di liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, il rimborso è subordinato alla preventiva soddisfazione di talune altre categorie di debiti dell'Emittente. In tali circostanze la liquidità dell'Emittente potrebbe non essere sufficiente per rimborsare, in tutto o in parte, il Prestito Obbligazionario per cui l'Investitore potrebbe incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito. A parità di condizioni, i titoli subordinati sono quindi più rischiosi delle obbligazioni non subordinate.

Per maggiori dettagli sulla subordinazione delle Obbligazioni si rinvia alla Sezione VI (*Nota Informativa*), Capitolo 4.5 (*Ranking degli strumenti finanziari*) del presente Prospetto di Base.

Rischio di mancato rimborso/rimborso parziale

In caso di liquidazione dell'Emittente l'investitore potrebbe incorrere in una perdita anche totale del capitale investito. Infatti il rimborso delle Obbligazioni subordinate avverrà solo dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori privilegiati, chirografari o con un grado di subordinazione meno accentuato, ed in tali casi la liquidità dell'Emittente potrebbe non essere sufficiente per rimborsare anche solo parzialmente le Obbligazioni.

Rischio connesso al rimborso tramite ammortamento periodico

E' possibile che in relazione ad alcune Obbligazioni potrà essere previsto nelle relative Condizioni Definitive che il rimborso possa essere effettuato mediante ammortamento periodico del capitale a quote costanti anziché alla scadenza in un'unica soluzione.

Conseguentemente, la possibilità che alcune Obbligazioni prevedano il rimborso del capitale mediante ammortamento periodico espone l'investitore al rischio che la frammentazione del capitale periodicamente disponibile non consenta un reinvestimento delle somme tale da garantire un rendimento almeno pari a quello delle Obbligazioni. L'investitore deve inoltre tenere presente che, in caso di rimborso con ammortamento periodico, l'Obbligazione potrebbe avere una minore liquidità. In particolare, l'investitore potrebbe vedere disattese le proprie aspettative di rendimento dell'Obbligazione in quanto, in considerazione di particolari situazioni del mercato finanziario e della frammentazione del capitale che si rende periodicamente disponibile per effetto dell'ammortamento periodico, potrebbe non essere in grado di reinvestire le somme percepite ad esito del rimborso periodico ad un rendimento almeno pari a quello dell'Obbligazione. Le Obbligazioni che prevedono il rimborso con ammortamento periodico si adattano a quegli investitori che hanno l'esigenza di rientrare in possesso del capitale periodicamente e in maniera programmata. L'investitore deve infine considerare che in tali casi le cedole sono calcolate su un capitale decrescente nel corso del tempo con la conseguenza che l'ammontare complessivo degli interessi pagati risulterà inferiore rispetto all'ipotesi in cui la stessa Obbligazione fosse rimborsata in unica soluzione a scadenza.

Rischi connessi con l'eventuale richiesta alla Commissione europea da parte dello Stato italiano dell'autorizzazione alla concessione di "aiuti di Stato"

Dall'inizio della crisi l'attenzione della UE si è focalizzata sulla necessità di un corpus unico di norme sulla risoluzione delle crisi bancarie. Recentemente (con decorrenza dal 1° agosto 2013) la Commissione europea ha emanato una nuova comunicazione in materia di aiuti di Stato agli enti creditizi.

Si ricorda che gli aiuti di Stato per essere concessi devono essere compatibili con il diritto dell'Unione Europea (cfr. art. 107, par. 3, lett. b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

Al riguardo, si rammenta che la concessione di tali aiuti, ove ne ricorrano i presupposti, può essere condizionata a una previa "condivisione degli oneri", oltretutto da parte degli azionisti, anche da parte di coloro che hanno sottoscritto titoli di debito subordinato o di capitale ibrido, con ciò comportando una compressione dei diritti dei soggetti medesimi, nella misura in cui ciò sia giuridicamente possibile (cfr.

FATTORI DI RISCHIO

"Comunicazione della Commissione europea relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria", e in particolare i parr. 41-44).

Non si può peraltro escludere che, essendo il quadro normativo di riferimento in materia di aiuti di Stato in continua evoluzione (si pensi, ad esempio, alla proposta della direttiva della Commissione europea relativa al risanamento e alla risoluzione delle crisi degli enti creditizi), possano intervenire ulteriori limitazioni ai diritti degli azionisti e degli obbligazionisti durante la vita dei rispettivi titoli.

Rischi relativi alla vendita prima della scadenza

Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi tra cui:

- (a) possibilità per gli investitori di vendere prontamente le Obbligazioni (il "**Rischio di liquidità**");
- (b) variazione dei tassi di interesse di mercato (il "**Rischio di tasso di mercato**");
- (c) presenza di costi/commissioni nel prezzo di emissione (il "**Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni nel prezzo di emissione**");
- (d) il merito di credito dell'Emittente (il "**Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente**").

Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al di sotto del loro valore nominale. Questo significa che, nel caso in cui l'investitore vendesse le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe anche subire una rilevante perdita in conto capitale. Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso che rimane pari al 100% del valore nominale.

Rischio di liquidità

Tale rischio è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere le obbligazioni prontamente prima della scadenza ad un prezzo in linea con il rendimento atteso al momento della sottoscrizione.

La possibilità per gli investitori di rivendere le Obbligazioni prima della scadenza dipenderà dall'esistenza di una controparte disposta ad acquistare le obbligazioni.

Non è prevista una domanda di ammissione alle quotazioni in alcun mercato regolamentato. Non è prevista altresì la presentazione della domanda di ammissione alla negoziazione sia su Sistemi Multilaterali di Negoziazione che su sistemi gestiti da altri soggetti che agiscono in qualità di Internalizzatore Sistemico.

La Banca si riserva la facoltà di effettuare operazioni di riacquisto delle Obbligazioni nel corso della vita delle medesime in conto proprio, in ogni caso nei limiti, in conformità e fermo restando quanto previsto dagli artt. 77 e 78 del CRR in materia di rimborso o riacquisto di strumenti di capitale computabili nei fondi propri. A tal proposito si evidenzia che le Obbligazioni presentano un rischio di liquidità particolarmente accentuato e superiore rispetto alle obbligazioni con le medesime caratteristiche ma non subordinate in quanto sia il riacquisto delle Obbligazioni sia l'assunzione di impegni di riacquisto sono condizionati dal previo ottenimento delle autorizzazioni da parte dell'Autorità di Vigilanza previste dalla normativa comunitaria e nazionale di volta in volta vigente e possono essere soggetti a limiti quantitativi.

Rischio di tasso di mercato

Titoli a tasso fisso: la crescita dei tassi di mercato determina, in caso di vendita prima della scadenza, una diminuzione del valore delle Obbligazioni mentre la diminuzione dei tassi di mercato determina un aumento del medesimo.

Titoli a tasso variabile: per le obbligazioni a Tasso Variabile l'investitore deve avere presente che, sebbene le Obbligazioni a Tasso Variabile adeguino periodicamente le cedole, fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari potrebbero determinare, in caso di vendita prima della scadenza, temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento, rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi

FATTORI DI RISCHIO

dai mercati, e conseguentemente determinare variazioni sul prezzo e sul rendimento delle Obbligazioni stesse.

Per effetto di tali variazioni di tasso di mercato il valore delle Obbligazioni potrebbe essere inferiore al prezzo di emissione.

Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni nel prezzo di emissione

In caso di rivendita delle Obbligazioni prima della scadenza, la presenza di costi/commissioni all'interno del prezzo potrebbe comportare un prezzo sul mercato secondario inferiore al prezzo di emissione.

Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente

Qualora le obbligazioni fossero negoziate da altri soggetti diversi dall'Emittente, le stesse potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dello stesso. Inoltre, non si può escludere, in tal caso, che il corso dei titoli possa essere influenzato, tra l'altro, da un diverso apprezzamento del rischio emittente.

Rischio di non idoneità del confronto delle Obbligazioni con altre tipologie di titoli

Le Obbligazioni presentano una clausola di subordinazione e pertanto hanno un grado di rischio maggiore rispetto ai titoli di Stato Italiani e alle obbligazioni non subordinate emesse dall'Emittente di simile scadenza: il confronto con tali titoli potrebbe non risultare idoneo o appropriato.

Rischio correlato all'assenza di rating delle Obbligazioni

Alle Obbligazioni non sarà assegnato alcun rating da parte delle principali agenzie di rating. Ciò costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della rischioosità degli strumenti finanziari. Va tuttavia tenuto in debito conto che l'assenza di rating degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta non è di per sé indicativa di rischioosità degli stessi.

Rischi correlati alla presenza di conflitti di interesse*(a) Rischio coincidenza dell'Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento*

La coincidenza dell'Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento potrebbe determinare una potenziale situazione di Conflitto d'Interessi nei confronti degli investitori, in quanto i titoli collocati sono di propria emissione.

(b) Rischio di coincidenza dell'Emittente con l'Agente per il Calcolo

Poiché l'Emittente opera anche quale Agente per il Calcolo, ovvero quale soggetto incaricato delle determinazione degli interessi, potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.

(c) Rischio di conflitto di interessi legato alla negoziazione in conto proprio

L'Emittente potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi anche quando lo stesso assumesse la veste di controparte diretta nel riacquisto delle Obbligazioni in caso di insolvenza o liquidazione dell'Emittente.

Rischio di chiusura anticipata dell'offerta o di modifica dell'ammontare emesso

Si evidenzia che come previsto al paragrafo 5.1.3 della Nota Informativa, nel corso del Periodo di offerta delle Obbligazioni l'Emittente abbia la facoltà di ridurre l'ammontare offerto, nonché di procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell'offerta, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di sottoscrizione (mediante comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate nel presente Prospetto di Base). Una riduzione dell'ammontare nominale complessivo del Prestito Obbligazionario potrà avere un impatto negativo sulla liquidità delle Obbligazioni.

Rischio legato al ritiro ovvero alla revoca dell'offerta

FATTORI DI RISCHIO

In caso di offerta, laddove le Condizioni Definitive prevedano la facoltà di revocare l'Offerta delle Obbligazioni ovvero di ritirarla, gli investitori che abbiano versato l'importo di sottoscrizione delle Obbligazioni prima delle comunicazioni di ritiro o revoca dell'Offerta non potranno beneficiare degli interessi sulle somme versate che avrebbero altrimenti percepito effettuando un'altra tipologia di investimento.

Rischio connesso alla possibilità di modifiche legislative

Le Obbligazioni che saranno emesse a valere sul Programma descritto nella presente Nota Informativa saranno regolate dalla legge italiana.

Non vi è alcuna garanzia che eventuali modifiche alle leggi o regolamenti applicabili successivamente alla data del presente Prospetto di Base non possano incidere, anche negativamente, sui diritti dei portatori delle Obbligazioni.

Rischio di modifica del regime fiscale dei titoli

I valori netti relativi al tasso di interesse ed al rendimento delle Obbligazioni sono stati calcolati sulla base del regime fiscale in vigore alla data di redazione del presente Prospetto di Base.

Non è possibile prevedere eventuali modifiche all'attuale regime fiscale durante la vita delle obbligazioni, né può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati con riferimento alle Obbligazioni, possano discostarsi, anche sensibilmente da quelli che saranno effettivamente applicabili alle Obbligazioni alle varie date di pagamento. Salvo diversa disposizione di legge, gli oneri derivanti dall'introduzione di nuove imposte e tasse o la modifica di quelle in essere, sono a carico dell'investitore.

RISCHI SPECIFICI RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI SUBORDINATE TIER 2 A TASSO VARIABILE**Rischio indicizzazione**

Il rendimento delle Obbligazioni a Tasso Variabile dipende dall'andamento del parametro di riferimento, per cui l'investitore deve tenere presente, che ad un eventuale andamento decrescente del parametro preso a riferimento, corrisponde un rendimento decrescente.

Rischio di spread negativo sul parametro di indicizzazione

Qualora la cedola a tasso variabile sia determinata applicando al parametro di indicizzazione uno spread negativo, il rendimento delle Obbligazioni sarà inferiore a quello di un titolo simile legato al parametro previsto senza applicazione di alcuno spread o con spread positivo.

Rischio di eventi di turbativa riguardanti il parametro di indicizzazione

In caso di mancata pubblicazione del parametro di indicizzazione (Euribor 3 mesi, 6 mesi, 12 mesi, rendimento d'Asta dei BOT a 6 mesi o Tasso di Riferimento della BCE) ad una data di rilevazione (la "**Data di Rilevazione**"), l'Agente per il Calcolo fisserà un valore sostitutivo per il parametro di indicizzazione.

Qualora, invece, relativamente al parametro di indicizzazione si verificano eventi di natura straordinaria – quali indicati nelle Condizioni Definitive - che, a giudizio dell'Agente di Calcolo, modifichino la struttura o compromettano l'esistenza ovvero incidano sulla continuità di calcolo del valore del parametro di indicizzazione ovvero abbiano comunque natura straordinaria, l'Agente di Calcolo effettuerà, ove necessario, gli opportuni correttivi, sostituzione del parametro di indicizzazione, aggiustamenti alla formula di calcolo, alle Date di Rilevazione o ad ogni altro elemento di calcolo utilizzato ai fini della formula di calcolo e della determinazione delle cedole variabili secondo metodologie di generale accettazione ed al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento straordinario e di mantenere per quanto possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni, il tutto secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

Rischi correlati alla presenza di un arrotondamento della cedola

Nel caso in cui l'arrotondamento delle cedole operi o possa operare per difetto, l'investitore deve considerare che si vedrà o potrebbe vedersi corrisposte delle cedole inferiori a quelle che avrebbe percepito in caso di assenza di tale arrotondamento.

FATTORI DI RISCHIO**Rischio correlato all'assenza di informazioni successive all'emissione**

L'Emittente non fornirà, successivamente all'emissione delle obbligazioni, alcuna informazione relativamente all'andamento del parametro di indicizzazione prescelto.

SEZIONE V - DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

La presente sezione include mediante riferimento le informazioni contenute nel Documento di Registrazione all'interno del Prospetto di Base relativo al programma di offerta dei prestiti obbligazionari denominato "Banca Valsabbina Obbligazioni a Tasso Fisso" "Banca Valsabbina Obbligazioni Step-Up" "Banca Valsabbina Obbligazioni a Tasso Variabile" "Banca Valsabbina Obbligazioni a Tasso Misto" pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 12 giugno 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0049119/14 dell'11 giugno 2014 (il "**Prospetto di Base Obbligazioni Tasso Fisso/Step-Up/Tasso Variabile/Tasso Misto**").

Il **Prospetto di Base Obbligazioni Tasso Fisso/Step-Up/Tasso Variabile/Tasso Misto** (e quindi il Documento di Registrazione) è a disposizione del pubblico presso il seguente indirizzo internet: www.lavalsabbina.it

SEZIONE VI – NOTA INFORMATIVA

1. PERSONE RESPONSABILI

Per l'individuazione delle persone responsabili delle informazioni si rimanda alla Sezione I (*Dichiarazione di Responsabilità*) del presente Prospetto di Base.

2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI OGGETTO DEL PROGRAMMA

Con riferimento ai fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari offerti, si rinvia alla Sezione IV (*Fattori di Rischio*), Capitolo 2 (*Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari*) del presente Prospetto di Base.

3. INFORMAZIONI ESSENZIALI

3.1 Interessi di persone fisiche o giuridiche partecipanti all'emissione

I soggetti coinvolti nell'emissione e nel collocamento delle Obbligazioni possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore.

Di seguito si riportano i principali conflitti di interessi connessi con le Obbligazioni di cui al presente Prospetto di Base.

Coincidenza dell'Emittente con il Responsabile del Collocamento

L'Emittente opererà in qualità di Responsabile del Collocamento delle Obbligazioni; in tal caso, l'Emittente si troverebbe in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto le Obbligazioni collocate sono strumenti finanziari di propria emissione.

Coincidenza tra l'Emittente con l'Agente per il Calcolo

L'Emittente assolve al ruolo di Agente per il Calcolo nella determinazione delle cedole e nel rimborso del capitale e ciò configura una situazione di conflitto di interesse.

Coincidenza tra l'Emittente con la controparte diretta nel riacquisto delle proprie Obbligazioni

L'Emittente potrebbe assolvere al ruolo di controparte diretta nel riacquisto delle proprie Obbligazioni in caso di insolvenza o liquidazione dell'Emittente.

Questo determina un potenziale conflitto di interesse con il cliente sottoscrittore dell'Obbligazione in caso di liquidazione della stessa prima della scadenza.

Nelle Condizioni Definitive potranno essere indicati ulteriori interessi compresi quelli in conflitto rispetto a quelli sopra descritti.

3.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

Le Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa sono emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta da parte di Banca Valsabbina.

Inoltre, trattandosi di passività subordinate di tipo *Tier 2*, l'emissione del Prestito contribuirà, in ragione delle vigenti normative, al rafforzamento del Patrimonio di Vigilanza dell'Emittente.

Per ragioni commerciali alcune emissioni potranno essere indirizzate esclusivamente ai Soci, o in determinate zone geografiche e/o sottoscritte con l'apporto di nuove disponibilità del sottoscrittore, quindi non provenienti da disinvestimenti o da rimborsi di prodotti finanziari di cui egli risulti alla suddetta data già intestatario presso il collocatore.

L'ammontare netto ricavato dall'emissione obbligazionaria sarà destinato all'esercizio dell'attività creditizia di Banca Valsabbina, qualora non diversamente previsto nelle Condizioni Definitive in relazione a ciascuna emissione.

L'Emittente provvederà a dare indicazione nelle relative Condizioni Definitive dell'importo dei relativi proventi netti.

Non sono previste commissioni da riconoscersi al Responsabile del Collocamento.

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE

I Prestiti e le relative Obbligazioni che l'Emittente emetterà, di volta in volta, nell'ambito del Programma, saranno disciplinati dai termini e condizioni contrattuali consultabili sul sito internet dell'Emittente www.lavalsabbina.it e che, in occasione di ciascun singolo Prestito, saranno da ritenersi integrati sulla scorta delle caratteristiche definitive del Prestito quali indicate nelle Condizioni Definitive del medesimo Prestito.

4.1 Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari

Le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base sono titoli di debito subordinati *Tier 2* che determinano l'obbligo per l'Emittente di rimborsare all'investitore il 100% del loro valore nominale in un'unica soluzione alla Data di Scadenza ovvero mediante ammortamento, cioè con rate periodiche costanti durante la vita delle Obbligazioni stesse, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

I portatori di tali Obbligazioni in caso di liquidazione dell'Emittente saranno soddisfatti dopo la preventiva soddisfazione di altre categorie di debiti non subordinati. L'investimento nelle obbligazioni subordinate *Tier 2* comporta per l'investitore il rischio che, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, la massa fallimentare riesca a soddisfare soltanto i crediti che debbono essere soddisfatti con precedenza rispetto alle obbligazioni subordinate e che pertanto lo stesso possa conseguire a scadenza perdite in conto capitale di entità più elevata rispetto ai titoli di debito antergrati alle obbligazioni subordinate.

4.1.1 Obbligazioni Subordinate Tier 2 a Tasso Fisso con eventuale ammortamento periodico

Le Obbligazioni a Tasso Fisso sono titoli di debito subordinati emessi al 100% del valore nominale e prevedono il pagamento di cedole il cui ammontare è determinato applicando al Capitale Residuo un tasso di interesse fisso la cui misura su base annua sarà indicata nelle Condizioni Definitive per ciascun Prestito Obbligazionario. Le cedole saranno corrisposte in via posticipata con frequenza trimestrale, semestrale o annuale alle date di pagamento di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive.

4.1.2 Obbligazioni Subordinate Tier 2 a Tasso Variabile con eventuale ammortamento periodico

Le Obbligazioni a Tasso Variabile sono titoli di debito subordinati emessi al 100% del valore nominale e prevedono il pagamento di cedole il cui importo sarà calcolato applicando al Capitale Residuo il parametro di indicizzazione prescelto, tra il tasso EURIBOR a 3 mesi, a 6 mesi o a 12 mesi come valore puntuale o media mensile, il tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale o il rendimento d'asta dei Buoni Ordinari del Tesoro a tre, sei e dodici mesi (in corrispondenza della periodicità della cedola trimestrale, semestrale o annuale) eventualmente maggiorato di uno spread espresso in punti base. Il parametro di indicizzazione e l'eventuale spread aggiunto saranno indicati nelle Condizioni Definitive per ciascuna emissione. Il parametro di indicizzazione sarà allineato con la periodicità delle cedole (es.: Euribor sei mesi per cedola semestrale). L'Emittente si riserva la facoltà di prefissare la prima cedola in modo indipendente dal parametro di indicizzazione. Le cedole saranno corrisposte in via posticipata con frequenza trimestrale, semestrale o annuale, alle date di pagamento di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive.

4.2 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati e foro competente

I Prestiti Obbligazionari facenti parte del presente Programma sono sottoposti alla legge italiana, nonché ai benefici, diritti e obblighi della stessa.

Per qualsiasi controversia connessa con le Obbligazioni fra l'Emittente ed un obbligazionista, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Brescia ovvero, ove l'obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 33 del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, come di volta in volta modificato ed integrato, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

4.3 Forma dei Prestiti Obbligazionari, circolazione e soggetto incaricato della tenuta dei registri

Le Obbligazioni, rappresentate da titoli al portatore, saranno ammesse al sistema di gestione e amministrazione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (Via Mantegna, 6 – 20154 Milano), in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998 n. 213 e Regolamento congiunto CONSOB - Banca d'Italia del 22 febbraio 2008. Pertanto, in conformità a quanto previsto

dalla citata normativa, ogni operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali, potrà essere effettuata esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati italiani o esteri, aderenti al sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A.

I titolari non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni.

È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83 quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (*Testo Unico della Finanza*).

4.4 Valuta di emissione degli strumenti finanziari

Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro.

4.5 Ranking degli strumenti finanziari

Le Obbligazioni costituiscono "passività subordinate di 2° livello" dell'Emittente, così come classificate in base alle disposizioni contenute nella Parte Due (*Fondi Propri*), Titolo I (*Elementi dei Fondi Propri*), Capo 4 (*Capitale di classe 2*), art. 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (il "CRR") e della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti (*Disposizioni di vigilanza per le banche*), Parte II (*Applicazione in Italia del CRR*), Capitolo I (*Fondi Propri*).


Ne consegue che in caso di liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, le Obbligazioni saranno rimborsate per capitale ed interessi residui:

- (a) solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori privilegiati e ordinari dell'Emittente;
- (b) *pari passu* con i titolari di tutte le emissioni parimenti subordinate presenti e future dell'Emittente e con i creditori dell'Emittente caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione;
- (c) in ogni caso con precedenza rispetto ai titolari di obbligazioni, titoli assimilabili, strumenti o posizioni negoziali caratterizzati da un grado di subordinazione maggiore rispetto a quello delle Obbligazioni Subordinate (ad esempio, i titolari di azioni ordinarie rappresentative del capitale dell'Emittente).

E' esclusa la facoltà di compensare i debiti dell'Emittente derivanti dalle Obbligazioni Subordinate *Tier 2*, per capitale ed interessi, con i crediti eventualmente vantati dall'Emittente nei confronti dei portatori delle Obbligazioni Subordinate *Tier 2*.

E' altresì esclusa la possibilità di ottenere, o comunque far valere garanzie e cause di prelazione a favore delle Obbligazioni Subordinate *Tier 2* su beni dell'Emittente ovvero di terzi aventi diritto di rivalsa nei confronti dell'Emittente.

A fini meramente esplicativi e non esaustivi, si riporta uno schema che riporta l'ordine secondo il quale saranno imputate le perdite in caso di liquidazione dell'Emittente.



Le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base sono ricomprese nel Capitale di Classe 2 o "Tier 2".

4.6 Diritti connessi agli strumenti finanziari

Le obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria e quindi segnatamente il diritto alla percezione delle cedole d'interesse alle date di pagamento interessi ed al rimborso del capitale alla Data di Scadenza ai sensi dell'art. 2411 c.c. alle condizioni e ai termini del presente Prospetto di Base.

Non esistono ulteriori rischi connessi alle obbligazioni, salvo quanto sopra precisato. In particolare, non è prevista la conversione delle Obbligazioni in altri titoli.

4.7 Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare

4.7.1. Tasso di interesse nominale

Il tasso di interesse su base annua lordo e netto dei singoli prestiti Obbligazionari, sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive di ogni emissione.

4.7.2. Disposizioni relative agli interessi da pagare

Per le Obbligazioni a **Tasso Fisso** il tasso di interesse è prefissato costante pagabile posticipatamente. L'ammontare del tasso di interesse su base annua e la frequenza del pagamento delle cedole di ciascun Prestito saranno indicate nelle relative Condizioni Definitive. Il calcolo del tasso delle cedole trimestrali, semestrali o annuali posticipate viene effettuato secondo la seguente formula:

per le cedole annuali: $T = R$

per le cedole semestrali: $T = R / 2$

per le cedole trimestrali: $T = R / 4$

(senza arrotondamenti)

dove: T = Interessi, R = tasso annuo lordo in percentuale.

Per le Obbligazioni a **Tasso Variabile** il tasso di interesse applicato alle Obbligazioni sarà un tasso di interesse variabile pagabile posticipatamente.

In particolare l'Emittente, alle scadenze indicate nelle Condizioni Definitive, corrisponderà cedole il cui importo sarà calcolato applicando al Valore Nominale ovvero al Capitale Residuo nel caso di Obbligazioni rimborsate mediante ammortamento il tasso di interesse nominale periodale determinato rilevando il parametro di indicizzazione scelto alle Date di Rilevazione indicate di volta in volta nelle Condizioni Definitive, eventualmente maggiorato di uno spread indicato in punti base ed il valore così ottenuto sarà diviso per la periodicità delle cedole secondo la seguente formula (in seguito, la "**Formula di Calcolo**"):

(a) per le cedole annuali: $I = C \times (\text{Parametro} + \text{Spread})$

(b) per le cedole semestrali: $I = C \times (\text{Parametro} + \text{Spread}) / 2$

(c) per le cedole trimestrali: $I = C \times (\text{Parametro} + \text{Spread}) / 4$

dove I = Interessi, C = capitale residuo, Parametro = è il parametro di indicizzazione utilizzato, Spread = è il valore espresso in punti base maggiore di zero.

Le cedole così ottenute sono arrotondate per difetto al terzo decimale.

La prima cedola potrà essere predeterminata all'emissione indipendentemente dal parametro di indicizzazione.

Il parametro di indicizzazione utilizzato sarà prescelto fra i seguenti tassi:

(i) Euribor tre, sei o dodici mesi;

- (ii) rendimento d'asta dei Buoni Ordinari del Tesoro a tre, sei o dodici mesi; o
- (iii) il Tasso Ufficiale della BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale, utilizzato in modo puntuale o come media di un periodo.

4.7.3. *Disposizioni generali relative al calcolo degli interessi*

La base di calcolo utilizzata sarà "*Actual/Actual*" o ACT/ACT che indica il numero dei giorni a partire dalla data in cui gli interessi cominciano a decorrere (inclusa) sino alla data in cui gli interessi sono dovuti (esclusa).

La convenzione di calcolo utilizzata sarà "*Modified Following Business Day Convention Unadjusted*" che indica ai fini del pagamento delle cedole, che qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno non lavorativo bancario, tale ammontare sarà liquidato il primo giorno lavorativo bancario successivo alla suddetta data.

Il calendario utilizzato è TARGET che è il calendario operativo diffuso dalla Banca Centrale Europea.

4.7.4. *Data di godimento e scadenza degli interessi*

La data a partire dalla quale matureranno interessi sulle Obbligazioni (la "**Data di Godimento**") sarà specificata nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione. Dalla Data di Godimento, le Obbligazioni fruttano, sul Capitale Residuo, interessi pagabili in via posticipata in cedole mensili, trimestrali, semestrali o annuali alle date di pagamento degli interessi fissi e/o variabili specificate di volta in volta nelle Condizioni Definitive. La prima e l'ultima cedola potranno avere una durata minore o maggiore rispetto alle altre cedole del Prestito.

La liquidazione avverrà alle scadenze previste tramite gli intermediari autorizzati, italiani ed esteri, aderenti al sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A..

4.7.5. *Termine di prescrizione degli interessi del capitale*

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla Data di Scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è diventata rimborsabile.

4.7.6. *Disposizioni specifiche relative al calcolo degli interessi per le obbligazioni a Tasso Variabile*

Parametro di indicizzazione

Il parametro di indicizzazione utilizzato sarà prescelto fra i seguenti tassi:

- (a) tasso Euribor a tre, sei e dodici mesi valore puntuale o media mensile;
- (b) tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale;
- (c) rendimento d'asta dei Buoni Ordinari del Tesoro a tre, sei e dodici mesi.

Il tasso Euribor act/360 o act/365 è il tasso sul mercato interno dell'Unione Monetaria Europea dei Depositi Interbancari (calcolato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive) ed è reperibile sul sito www.euribor.org.

Il tasso BCE, rilevabile sul sito www.ecb.int e su "Il Sole 24 Ore" alla sezione "*Cambi e Tassi – Tassi BCE – Operazioni di mercato aperto – Tasso Minimo*", è stabilito dalla Banca Centrale Europea sulle operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema.

Per "*Rendimento d'asta dei B.O.T.*" si intende il rendimento semplice lordo relativo al risultato di una o più aste antecedente l'inizio di godimento di ciascuna cedola. Il rendimento dei Buoni Ordinari del Tesoro è reperibile sui principali quotidiani finanziari, nonché sul sito

www.debitopubblico.it oppure www.bancaditalia.it. Il parametro di indicizzazione così come le date di rilevazione saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

4.7.7. *Eventi di turbativa del parametro di indicizzazione*

(A) Eventi di Turbativa

Qualora una Data di Rilevazione cada in un giorno in cui il tasso EURIBOR di Riferimento non venisse pubblicato, la rilevazione sarà effettuata il primo giorno utile antecedente la Data di Rilevazione. Nel caso di indisponibilità del tasso Euribor per più di dieci giorni lavorativi, verrà utilizzato come parametro di indicizzazione il tasso Euro Libor (*London Interbank Offered Rate*) determinato a cura della *British Bankers' Association* alla Data di Rilevazione prevista, la cui acquisizione viene effettuata dai principali quotidiani finanziari e dai più diffusi information provider (Bloomberg, Reuters).

Qualora non fosse comunque possibile per qualsiasi motivo determinare il Tasso EURIBOR/LIBOR di Riferimento, l'Emittente richiederà a cinque primari operatori bancari operanti nell'Unione Europea, dal medesimo Emittente determinerà la media aritmetica delle quotazioni rilevate i 15 giorni lavorativi antecedenti la Data di Rilevazione. Ove in tale data siano disponibili almeno di cinque quotazioni, l'Emittente procederà alla determinazione della media aritmetica sulla base delle quotazioni ottenute. Ove risultino disponibili meno di cinque quotazioni, l'Emittente procederà, sempre in tale data, secondo prassi di mercato e comunque in buona fede, alla determinazione del tasso.

(B) Eventi di natura straordinaria

Qualora nella durata delle Obbligazioni, relativamente al parametro di indicizzazione si verificano eventi di natura straordinaria – quali eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive - che, a giudizio dell'Agente di Calcolo, modifichino la struttura o compromettano l'esistenza ovvero incidano sulla continuità di calcolo del valore del parametro di indicizzazione ovvero abbiano comunque natura straordinaria (ciascuno di tali eventi un "**Evento Straordinario**" relativamente al parametro di indicizzazione), l'Agente di Calcolo effettuerà, ove necessario, gli opportuni correttivi, sostituzione del parametro di indicizzazione, aggiustamenti alla Formula di Calcolo, alle Date di Rilevazione o ad ogni altro elemento di calcolo utilizzato ai fini della Formula di Calcolo e della determinazione delle cedole variabili secondo metodologie di generale accettazione ed al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento straordinario e di mantenere per quanto possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni, il tutto secondo le modalità eventualmente indicate nelle Condizioni Definitive.

A titolo meramente esemplificativo e senza alcuna limitazione di quanto potrà essere specificato nelle relative Condizioni Definitive, potrà costituire Evento Straordinario per un parametro di indicizzazione la modifica delle modalità di calcolo o rilevazione del parametro di indicizzazione ovvero la cessazione o modifica della relativa fonte informativa.

(C) Pubblicazioni erronee del parametro di indicizzazione

Qualora nella durata delle Obbligazioni, relativamente al parametro di indicizzazione siano pubblicati dalle relative fonti informative ad una Data di Rilevazione valori errati che siano oggetto di successiva correzione, l'Agente di Calcolo farà riferimento, per il calcolo delle cedole variabili, alla rilevazione quale corretta. Tale rilevazione corretta potrà essere tempestivamente pubblicata secondo le modalità eventualmente indicate nelle Condizioni Definitive.

4.8 **Data di scadenza e modalità di ammortamento del Prestito**

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo 63 del CRR, le Obbligazioni dovranno avere una durata originaria di almeno cinque anni.

La data di scadenza delle Obbligazioni sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive (la "**Data di Scadenza**").

Le Obbligazioni potranno prevedere le seguenti modalità di rimborso:

- (a) in un'unica soluzione alla Data di Scadenza, nel qual caso vi sarà un'unica data di rimborso (la "**Data di Rimborso**") che coinciderà con Data di Scadenza indicata nelle Condizioni Definitive;

oppure

- (b) mediante ammortamento, cioè con rate periodiche costanti durante la vita delle Obbligazioni stesse (le "**Rate di Ammortamento**"), pagabili non oltre la Data di Scadenza (coincidente con l'ultima, in ordine temporale, tra le Rate di Ammortamento) indicata nelle relative Condizioni Definitive. In ogni caso, la prima Rata di Ammortamento non potrà essere corrisposta prima che siano decorsi almeno 24 mesi dalla relativa Data di Emissione. In tal caso, la durata della relativa Obbligazione sarà di almeno 6 anni.

La durata di ciascuna Obbligazione sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato delle Obbligazioni da parte dell'Emittente, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 6.3.

Nelle Condizioni Definitive di ciascuna emissione sarà indicata la data in cui le Obbligazioni sono accreditate sui conti degli investitori a fronte dell'avvenuto pagamento del corrispettivo per la sottoscrizione delle Obbligazioni medesime (la "**Data di Regolamento**" e, nel complesso, le "**Date di Regolamento**").

4.9 **Rendimento effettivo**

Il tasso di rendimento effettivo annuo lordo e netto sarà indicato nelle condizioni definitive di ciascun Prestito Obbligazionario.

Il tasso di rendimento effettivo annuo sarà calcolato con il metodo del tasso interno di rendimento (il "**TIR**") in regime di capitalizzazione composta, sulla base dell'importo versato nonché dei flussi futuri di cassa, certi per la componente a tasso fisso e/o stimati per la componente a tasso variabile.

Si precisa che Il TIR o tasso interno di rendimento è il tasso di attualizzazione che eguaglia la somma tra il valore attuale dei futuri flussi di cassa prodotti da un investimento e l'ammontare delle risorse necessarie per la sua realizzazione. Il TIR semplice si basa sull'ipotesi che i flussi di cassa generati vengano reinvestiti al medesimo tasso TIR e nell'ipotesi di assenza di eventi di credito dell'Emittente.

Nel caso di obbligazioni a Tasso Variabile, il rendimento effettivo annuo sarà calcolato ipotizzando che il parametro di indicizzazione, rilevato alla data indicata nelle Condizioni Definitive si mantenga costante per tutta la durata del Prestito.

4.10 **Rappresentanza degli azionisti**

Non prevista in relazione alla natura degli strumenti finanziari offerti.

4.11 **Delibere, autorizzazioni e approvazioni**

Il Consiglio di Amministrazione nelle date 18 settembre 2013 e 25 giugno 2014 ha autorizzato un programma di offerta, per nominali 150 milioni di euro in obbligazioni con valore nominale inferiore ad Euro 100.000 nel rispetto della disciplina vigente.

Le emissioni effettuate nell'ambito di tale programma saranno autorizzate dal Consiglio di Amministrazione a valere su tale delibera. Per ciascun Prestito gli estremi delle delibere del Consiglio di Amministrazione di approvazione dell'emissione delle relative Obbligazioni saranno indicati nelle relative Condizioni Definitive.

4.12 **Data di Emissione degli strumenti finanziari**

La data di emissione (la "**Data di Emissione**") dei prestiti verrà di volta in volta definita e pubblicata nelle Condizioni Definitive.

4.13 **Restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari**

Non sono previste restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni, fatta eccezione per quanto di seguito specificato.

Le Obbligazioni non potranno essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America o a cittadini statunitensi, in Canada, Giappone, Australia ed in qualsiasi altro paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità.

Le Obbligazioni non sono strumenti registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del "*United States Securities Act*" del 1933: conformemente alle disposizioni dell'"*United States Commodity Exchange Act*", la negoziazione delle Obbligazioni non è autorizzata dal "*United States Commodity Futures Trading Commission*" ("**CFTC**").

Le Obbligazioni non possono in nessun modo essere proposte, vendute consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America o a cittadini statunitensi.

Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "*Public Offers of Securities Regulations 1995*" e alle disposizioni applicabili del "*FSMA 2000*". Il prospetto di offerta può essere reso disponibile solo alle persone designate dal "*FSMA 2000*".

4.14 Regime fiscale

Nel seguito sono indicate alcune informazioni relative al regime fiscale proprio delle Obbligazioni.

Le informazioni vengono rilasciate sulla base della legislazione tributaria e della prassi dell'amministrazione finanziaria italiana vigenti alla data del presente Prospetto di Base e sono suscettibili di modificazioni per effetto di cambiamenti normativi e di prassi, che possono intervenire successivamente, anche con effetto retroattivo.

Il presente paragrafo viene redatto considerando che l'Emittente ha la propria sede legale in Italia e che l'offerta riguarda Obbligazioni negoziate esclusivamente nel territorio italiano e non ammesse alla quotazione in nessun mercato regolamentato.

Quanto segue, pertanto, non intende essere un'esauriente analisi del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni per cui è consigliato in ogni caso consultare i propri consulenti all'atto di sottoscrizione di tali titoli.

Regime fiscale dei redditi di capitale

Investitori Italiani

Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 ("**Decreto 239**"), come successivamente modificato ed integrato, sono soggetti ad imposta sostitutiva prelevata a titolo definitivo, gli interessi, i premi e gli altri proventi derivanti dal possesso delle obbligazioni, per la parte maturata durante il periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti: (i) le persone fisiche che non esercitano attività commerciale cui i proventi delle Obbligazioni sono correlati (salvo che non abbiano optato per il regime del Risparmio Gestito, per il quale si veda oltre), (ii) i soggetti di cui all'art. 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ("**TUIR**") con esclusione delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, (iii) gli enti pubblici e privati non esercenti attività commerciale o (iv) i soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ("**IRES**") (insieme, "**Investitori non Commerciali**").

L'imposta sostitutiva è prelevata a titolo di acconto ove i proventi in esame vengano conseguiti nell'esercizio di attività commerciale dai soggetti di cui ai precedenti punti (i) e (iii).

Detta imposta sostitutiva, ai sensi del D.L. n. 66 del 24 Aprile 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 Aprile 2014, e convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2014 ("**DL 66/2014**"), si applica in misura del 20% su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni maturati fino al 30 giugno 2014 e del 26% su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni maturati dal 1 luglio 2014.

Laddove gli interessi, premi e altri proventi siano percepiti da (i) società commerciali, (ii) da enti commerciali di cui all'art. 73 del TUIR, ovvero (iii) da una stabile organizzazione italiana di un soggetto estero, sempre che le Obbligazioni siano depositate presso un intermediario autorizzato, l'imposta sostitutiva non è applicabile ma i proventi devono essere inclusi nella dichiarazione dei redditi dei percettori e sono soggetti ad IRES (attualmente nell'aliquota del 27,5%) ed eventualmente all'imposta regionale sulle attività produttive ("**IRAP**"), ordinariamente applicabile con l'aliquota del 3,5%, fermo restando eventuali incrementi disposti dalle singole regioni.

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto 239, l'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, Società di intermediazione mobiliare, compagnie fiduciarie, Società di Gestione del Risparmio e agenti di cambio nonché dagli intermediari di cui al decreto del Ministero dell'Economia e della Finanza del 2 aprile 2001 (gli "**Intermediari**").

Laddove le Obbligazioni non siano depositate presso un Intermediario, l'imposta sostitutiva è applicata e versata dal soggetto che paga gli interessi all'investitore, se residente in Italia. In tutti i casi in cui non sia applicata l'imposta sostitutiva da un Intermediario o dal soggetto che paga gli interessi, gli Investitori non Commerciali dovranno includere i redditi così percepiti nella propria dichiarazione dei redditi annuale ed assoggettarli all'imposta sostitutiva.

Investitori esteri

Non sono soggetti ad imposizione i redditi di capitale percepiti da soggetti residenti all'estero di cui all'art. 6 del Decreto 239 a condizione che le Obbligazioni vengano depositate presso un Intermediario italiano e che siano rispettati tutti i requisiti previsti dall'articolo 7 del Decreto 239.

In tutti gli altri casi i proventi percepiti da soggetti non residenti in Italia scontano l'imposta sostitutiva secondo l'aliquota applicabile *ratione temporis*, salve eventuali riduzioni previste dai Trattati contro le doppie imposizioni.

Regime fiscale delle plusvalenze

Ai sensi dell'articolo 67 del TUIR, come modificato dal Decreto Legislativo 21 Novembre 1997 n. 461 ("**Decreto 461**") e successive modificazioni, i proventi e le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, conseguiti dagli Investitori non Commerciali derivanti sia dal rimborso che dalla cessione a titolo oneroso delle Obbligazioni, sono soggetti ad imposta sostitutiva.

Detta imposta sostitutiva, ai sensi del DL 66/2014, si applica in misura del 20% sulle plusvalenze realizzate fino al 30 giugno 2014 e del 26% sulle plusvalenze realizzate a decorrere dal 1 luglio 2014.

Il contribuente può optare fra tre differenti regimi di tassazione tra loro alternativi: il regime della dichiarazione, applicabile a meno di opzione esercitata dal contribuente, il regime del risparmio amministrato e quello del risparmio gestito:

(i) il regime ordinario della dichiarazione

Ai sensi del Decreto 461, le plusvalenze realizzate da Investitori non Commerciali, in seguito alla vendita o al rimborso delle Obbligazioni sono soggetti all'imposta sostitutiva. Secondo il regime della dichiarazione, tali soggetti devono indicare nella dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze conseguite nel periodo d'imposta, al netto delle minusvalenze, e corrispondere mediante versamento diretto l'imposta sostitutiva su tali plusvalenze nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione. L'eventuale eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze realizzate sulle Obbligazioni può essere computata in diminuzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze della medesima natura realizzate nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto. Nell'ambito di questo regime l'Emittente non è quindi tenuto ad operare alcuna trattenuta fiscale alla fonte.

(ii) il regime del Risparmio Amministrato

In alternativa al regime della dichiarazione, gli Investitori non Commerciali possono optare per il regime del Risparmio Amministrato, con l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate da ciascuna cessione o rimborso delle Obbligazioni. L'opzione per il

suddetto regime è consentita a condizione che (ii) il possessore opti per tale regime e (ii) le Obbligazioni siano depositate in custodia o in amministrazione presso banche o società di intermediazione italiane o determinati intermediari finanziari autorizzati italiani. In tal caso, le eventuali minusvalenze derivanti da cessione o rimborso delle Obbligazioni sono computate in diminuzione delle plusvalenze realizzate nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto. In tale regime, quindi, l'investitore non deve indicare le plusvalenze nella sua dichiarazione dei redditi e l'Emittente non è tenuto ad operare alcuna trattenuta fiscale alla fonte, tranne ove detenga in custodia o amministrazione le Obbligazioni e abbia ricevuto l'opzione tempestiva per tale regime.

(iii) *il regime del Risparmio Gestito*

Presupposto per effettuare l'opzione di tale regime è il conferimento di un incarico di gestione patrimoniale ad un Intermediario residente autorizzato. In tal caso, le plusvalenze maturate, anche se non realizzate, dagli Investitori non Commerciali sono incluse nel computo dell'incremento annuo maturato del risultato di gestione al termine di ciascun periodo d'imposta, e sono soggette ad imposta sostitutiva. Il risultato annuo di gestione include sia le plusvalenze/minusvalenze che i redditi di capitale maturati nel periodo. Se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si noti che i risultati di gestione maturati a decorrere dal 1 luglio 2014 sono portati in deduzione i risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011 e non compensati alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al 48,08% del loro ammontare, e quelli rilevati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014, non compensati alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al 76,92% del loro ammontare.

Nell'ambito di tale regime, il possessore delle Obbligazioni non deve indicare le plusvalenze nella sua dichiarazione dei redditi e l'Emittente non è tenuto ad operare alcuna trattenuta fiscale alla fonte, tranne laddove abbia ricevuto dal possessore delle Obbligazioni l'incarico di gestione patrimoniale.

Ove l'investitore sia (i) una società commerciale, (ii) un ente commerciale di cui all'art. 73 del TUIR o (iii) una stabile organizzazione italiana di un soggetto estero cui le Obbligazioni sono effettivamente connesse, le relative plusvalenze non saranno soggette ad imposta sostitutiva ma dovranno essere incluse nella dichiarazione annuale dei redditi dell'investitore e per l'effetto essere assoggettate ad IRES ed eventualmente anche ad IRAP.

Investitori esteri

Le plusvalenze realizzate da investitori esteri non sono soggette a tassazione in Italia, a condizione che le Obbligazioni (i) siano cedute nell'ambito di mercati regolamentati o, in alternativa (ii) siano detenute fuori dall'Italia.

Anche ove le Obbligazioni siano detenute in Italia, l'imposta sostitutiva non sarà dovuta dagli investitori esteri ove questi (a) siano fiscalmente residenti in un paese che abbia stipulato con l'Italia un Trattato contro le doppie imposizioni che consenta la tassazione di tali plusvalenze esclusivamente nel paese di residenza dell'investitore, a condizione che tutti gli oneri procedurali per richiedere l'applicazione del Trattato siano soddisfatti, ovvero (b) soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 5, comma 5, del Decreto 461 nel rispetto delle condizioni ivi previste.

Imposta di Successione e Donazione in Italia

Ai sensi dell'Articolo 2, comma 48 e 49 del Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, come successivamente modificato, se le Obbligazioni sono trasferite per successione o donazione, l'imposta può essere dovuta a seconda delle circostanze.

Imposta di bollo

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D. L. 6 dicembre 2001, n. 201 ("**Decreto 201**"), le comunicazioni periodiche inviate dagli intermediari finanziari italiani ai loro clienti in relazione alle attività finanziarie

depositate presso di loro sono soggette ad un'imposta di bollo proporzionale dovuta su base annuale e la cui misura varia a seconda dello status dell'investitore.

5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

5.1 Statistiche relative all'offerta, calendario e modalità di sottoscrizione dell'offerta

5.1.1. *Condizioni alle quali l'offerta è subordinata*

Secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, le Obbligazioni oggetto del presente Programma potranno essere sottoscritte senza che l'offerta sia soggetta ad alcuna condizione, oppure subordinate alla condizione dell'offerta che possano essere sottoscritte da particolari categorie di investitori quali:

- Soci;
- Nuova clientela (apertura di nuovi rapporti dossier titoli);
- Residenti in determinate zone geografiche;
- Sottoscritte con l'apporto di nuove disponibilità del sottoscrittore, quindi non provenienti da disinvestimenti o da rimborsi di prodotti finanziari di cui egli risulti alla suddetta data già intestatario presso il collocatore.

5.1.2. *Ammontare totale dell'offerta*

Le Obbligazioni oggetto del presente Programma avranno un valore nominale di euro 1.000,00 cadauna (il "**Taglio Minimo**"). L'ammontare totale massimo delle singole emissioni (il "**Ammontare Totale**") sarà comunicato nelle Condizioni Definitive e potrà essere aumentato o diminuito a discrezione dell'Emittente mediante apposito avviso da pubblicarsi, salvo modifiche della vigente normativa applicabile, sul sito internet dell'Emittente contestualmente, trasmesso a CONSOB.

5.1.3. *Periodo di offerta e descrizione delle procedure di sottoscrizione*

Periodo di validità dell'offerta – Proroga dell'offerta – Chiusura anticipata dell'offerta

Le Obbligazioni saranno offerte dalla data prevista nelle Condizioni Definitive e fino alla scadenza ivi prevista, l'Emittente potrà comunque in qualsiasi momento, all'interno del periodo di validità dell'offerta, prorogare la durata di tale periodo o chiudere anticipatamente il collocamento, causa mutate condizioni di mercato o qualora il Prestito sia stato interamente sottoscritto, dandone comunicazione al pubblico a mezzo avvisi consultabili sul sito internet della Banca all'indirizzo www.lavalsabbina.it.

La sottoscrizione delle obbligazioni sarà effettuata per il tramite delle filiali dell'Emittente, esclusivamente allo sportello, tramite la procedura titoli ordinaria con l'apposizione delle firme necessarie sui moduli predisposti.

Per ciascun Prestito, l'eventuale facoltà di procedere alla revoca e/o al ritiro dell'Offerta nonché le modalità per la comunicazione della revoca e/o del ritiro saranno indicate nelle relative Condizioni Definitive.

5.1.4. *Possibilità di riduzione dell'ammontare delle sottoscrizioni*

Non è prevista la possibilità di riduzione dell'ammontare delle sottoscrizioni in quanto la sottoscrizione avviene nel rispetto della priorità temporale e di valuta. L'Emittente darà corso all'emissione delle Obbligazioni anche qualora non venga sottoscritta la totalità delle Obbligazioni oggetto di offerta.

5.1.5. *Ammontare minimo e massimo dell'importo sottoscrivibile*

Il taglio minimo delle Obbligazioni e l'importo minimo (il "**Lotto Minimo**") di sottoscrizione è pari a 1.000 Euro. Le sottoscrizioni potranno essere accolte per importi multipli di tali valori.

L'importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all'ammontare totale massimo previsto per l'emissione.

L'Emittente comunicherà entro cinque giorni successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati dell'offerta mediante apposito annuncio consultabile sul sito internet della Banca all'indirizzo www.lavalsabbina.it.

5.1.6. *Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari*

L'Emittente potrà prevedere che durante il periodo di offerta vi siano una o più date nelle quali dovrà essere effettuato il pagamento del prezzo di emissione (le "**Date di Regolamento**" e ciascuna una "**Data di Regolamento**"). Le Date di Regolamento verranno indicate nelle Condizioni Definitive. L'attribuzione delle Obbligazioni a ciascun sottoscrittore avrà luogo alla Data di Regolamento contro pagamento del controvalore da parte del sottoscrittore, e gli stessi verranno messi a disposizione degli assegnatari mediante registrazione dei medesimi sui rispettivi conti di deposito titoli.

La Data di Regolamento coinciderà con la Data di Godimento nel caso esista un periodo di prenotazione antecedente la Data di Godimento. Nel caso in cui il Periodo di Offerta prosegua o venga esteso ad una data successiva alla Data di Godimento le sottoscrizioni effettuate successivamente alla Data di Godimento saranno regolate giorno per giorno all'atto del ricevimento della richiesta di sottoscrizione considerando ciascuna data una Data di Regolamento. In tal caso il prezzo di emissione da corrispondere per la sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere maggiorato del rateo di interessi maturato tra la Data di Godimento e la successiva data di sottoscrizione e Data di Regolamento. I titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto in pari data mediante deposito presso la Monte Titoli S.p.A..

5.1.7. *Diffusione dei risultati dell'offerta*

L'Emittente comunicherà entro cinque giorni successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati dell'Offerta mediante apposito annuncio consultabile sul sito internet della Banca all'indirizzo www.lavalsabbina.it.

5.1.8. *Eventuali diritti di prelazione*

Non previsti, in relazione alla natura degli strumenti finanziari offerti.

5.2 **Piano di ripartizione e di assegnazione**

5.2.1. *Destinatari dell'offerta*

Le Obbligazioni saranno emesse e collocate interamente ed esclusivamente sul mercato italiano. L'offerta è indirizzata esclusivamente alla clientela dell'Emittente in possesso di un dossier titoli presso la Banca.

L'offerta delle obbligazioni potrà, inoltre, essere subordinata alle condizioni di cui al precedente paragrafo 5.1.1.

5.2.2. *Comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e della possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione*

Non sono previsti criteri di riparto.

Qualora durante il Periodo di Offerta le richieste raggiungessero l'Ammontare Totale, l'Emittente potrà aumentare l'Ammontare Totale del Prestito ovvero procedere alla chiusura anticipata dell'offerta, sospendendo l'accettazione di ulteriori richieste, comunicandolo al pubblico mediante apposito avviso consultabile sul sito internet della Banca all'indirizzo www.lavalsabbina.it.

Le richieste saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di sottoscrizione ed entro i limiti del quantitativo in emissione, di conseguenza non è prevista una procedura per la comunicazione dell'assegnazione delle Obbligazioni; il quantitativo assegnato corrisponderà

a quello richiesto e la titolarità decorrerà dalla Data di Regolamento. Dalla chiusura del collocamento le obbligazioni saranno negoziabili.

5.3 Fissazione del Prezzo di Emissione

Il prezzo di emissione delle Obbligazioni, sarà pari al 100% del valore nominale, e cioè euro 1.000,00 e rappresenta il Lotto Minimo sottoscrivibile. Per le sottoscrizioni effettuate successivamente alla Data di Godimento, il prezzo di emissione sarà maggiorato del rateo interessi tra la Data di Godimento e la successiva data di sottoscrizione del Prestito.

L'Emittente non applicherà commissioni o altre spese, in aggiunta al prezzo di emissione, specificatamente poste a carico dell'investitore in relazione all'operazione di sottoscrizione.

5.4 Collocamento e sottoscrizione

5.4.1 *Soggetti incaricati del collocamento*

Le Obbligazioni saranno collocate esclusivamente presso la rete di filiali dell'Emittente.

L'Emittente sarà responsabile del collocamento di ciascun Prestito Obbligazionario.

5.4.2 *Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario*

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale saranno effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A., che ha sede in via Mantegna, 6 - 20154 Milano.

5.4.3 *Soggetti che accettano di sottoscrivere/collocare l'emissione sulla base di accordi particolari*

Non sono previsti accordi di sottoscrizione/collocamento.

6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE

6.1 Mercati presso i quali è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione

Per le Obbligazioni emesse da Banca Valsabbina non è prevista una domanda di ammissione alla negoziazione presso alcun mercato regolamentato. Non è prevista altresì la presentazione della domanda di ammissione alla negoziazione sia su Sistemi Multilaterali di Negoziazione che su sistemi gestiti da altri soggetti che agiscono qualità di Internalizzatore Sistemático.

6.2 Quotazione su altri mercati regolamentati

Non esistono obbligazioni dell'Emittente quotate su mercati regolamentati o equivalenti.

6.3 Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario

La Banca si riserva la facoltà di effettuare operazioni di riacquisto delle Obbligazioni nel corso della vita delle medesime in conto proprio, in ogni caso nei limiti, in conformità e fermo restando quanto previsto dagli artt. 77 e 78 del CRR in materia di rimborso o riacquisto di strumenti di capitale computabili nei fondi propri. A tal proposito si evidenzia che le Obbligazioni presentano un rischio di liquidità particolarmente accentuato e superiore rispetto alle obbligazioni con le medesime caratteristiche ma non subordinate in quanto sia il riacquisto delle Obbligazioni sia l'assunzione di impegni di riacquisto sono condizionati dal previo ottenimento delle autorizzazioni da parte dell'Autorità di Vigilanza previste dalla normativa comunitaria e nazionale di volta in volta vigente e possono essere soggetti a limiti quantitativi. Per la determinazione dei prezzi praticati dalla Banca (bid) alle operazioni di riacquisto dei titoli sarà applicata la metodologia di seguito descritta.

Il valore teorico di ciascun prestito sarà di volta in volta determinato applicando il metodo dello sconto finanziario, ossia attualizzando i flussi futuri attesi di cassa dell'obbligazione (flussi cedolari e rimborso capitale), sulla base di un proprio modello di valutazione della curva Euribor-IRS (tassi swaps) e dello spread rappresentativo del merito creditizio dell'Emittente. Tale spread fa riferimento alle emissioni del settore bancario italiano Tier 2 in Euro con rating BBB e ove non disponibile calcolato mediante estrapolazione lineare delle curve rating A e AA.

Per determinare il prezzo a cui l'Emittente è disposta a vendere (ask), il prezzo determinato in acquisto da parte dell'Emittente (ask) verrà aumentato di max 0,90% (90 bps).

Si precisa che il prezzo di negoziazione non sarà gravato di ulteriori spese di negoziazione.

7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

7.1 Consulenti legati all'emissione

L'Emittente indicherà di volta in volta nelle Condizioni Definitive la presenza di eventuali consulenti legati all'emissione delle Obbligazioni.

7.2 Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione

Non vi sono ulteriori informazioni contenute nella presente Nota Informativa, rispetto a quelle già indicate, sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti.

7.3 Pareri o relazioni di esperti, indirizzo e qualifica

Non vi sono pareri o relazioni di esperti nella presente Nota Informativa.

7.4 Informazioni provenienti da terzi

Non vi sono informazioni contenute nella presente Nota Informativa provenienti da terzi.

7.5 Rating dell'Emittente e dello strumento finanziario

L'Emittente non è fornito di rating così come le obbligazioni emesse nell'ambito del presente programma.

APPENDICE – MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

Di seguito si riporta il modello delle Condizioni Definitive che sarà reso disponibile per ciascuna emissione di Obbligazioni effettuata ai sensi del Programma.



BANCA VALSABBINA S.C.p.A.
iscritta al registro delle Imprese di Brescia e CCIAA di
Brescia REA n.9187 Capitale Sociale € 107.390.481 i.v.
Sede Legale: via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS)
Direzione Generale: via XXV Aprile, 8 – 25121 Brescia
(BS)
Cod. Fisc. 00283510170 – P. Iva 00549950988
Tel. 030/3723.1 - Fax 030/3723.430 www.lavalsabbina.it
e-mail: info@lavalsabbina.it
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA
DEI DEPOSITI
Iscritta all'Albo delle Banche cod. ABI 05116 e
all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5116

CONDIZIONI DEFINITIVE

RELATIVE AL PROGRAMMA DI OFFERTA DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI EMESSI DA BANCA VALSABBINA S.C.P.A.
DENOMINATI:

"Banca Valsabbina Obbligazioni Subordinate Tier 2 a Tasso Fisso con eventuale ammortamento periodico"

"Banca Valsabbina Obbligazioni Subordinate Tier 2 a Tasso Variabile con eventuale ammortamento periodico"

[Denominazione delle Obbligazioni] - ISIN [____]

Le Obbligazioni oggetto del presente prospetto di base costituiscono "passività subordinate di 2° livello" dell'Emittente, così come classificate in base alle disposizioni contenute nella Parte Due (*Fondi Propri*), Titolo I (*Elementi dei Fondi Propri*), Capo 4 (*Capitale di classe 2*), art. 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (il "CRR") e della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti (*Disposizioni di vigilanza per le banche*), Parte II (*Applicazione in Italia del CRR*), Capitolo I (*Fondi Propri*).

I portatori di tali Obbligazioni in caso di liquidazione dell'Emittente saranno soddisfatti dopo la preventiva soddisfazione di altre categorie di debiti non subordinati. L'investimento nelle obbligazioni subordinate Tier 2 comporta per l'investitore il rischio che, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, la massa fallimentare riesca a soddisfare soltanto i crediti che debbono essere soddisfatti con precedenza rispetto alle obbligazioni subordinate e che pertanto lo stesso possa conseguire a scadenza perdite in conto capitale di entità più elevata rispetto ai titoli di debito antergrati alle obbligazioni subordinate. Le obbligazioni subordinate presentano infatti un rischio di mancato rimborso maggiore rispetto a quello di titoli obbligazionari *senior* dello stesso Emittente ed aventi la medesima scadenza.

È quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che esse comportano. Si consideri che, in generale, l'investimento nelle obbligazioni subordinate Tier 2, in quanto titoli di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; resta fermo che l'intermediario dovrà verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore ai sensi della normativa vigente.

Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità all'articolo 5, paragrafo 4 della Direttiva 2003/71/CE e al Regolamento 2004/809/CE ed in conformità alla delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (*Regolamento Emittenti*) e successive modifiche, e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base, composto dal Documento di Registrazione sull'Emittente Banca Valsabbina, dalla Nota Informativa e dalla Nota di Sintesi, relativo al programma di prestiti obbligazionari subordinati Tier 2 a tasso [____],[come

modificato dal Supplemento al Prospetto di Base, pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data [___] [DA INSERIRE NEL CASO VENGA PUBBLICATO IN FUTURO UN SUPPLEMENTO AL PROSPETTO] nell'ambito del quale l'Emittente potrà emettere, in una o più tranches di emissione, titoli di debito di valore nominale unitario inferiore a 100.000 Euro ciascuno.

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 25 luglio 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0061909/14 del 24 luglio 2014 [, ed il relativo Supplemento,] al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni.

L'Emittente attesta che la Nota di Sintesi relativa all'emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a CONSOB in data [___] e sono a disposizione del pubblico, unitamente al Prospetto di Base, formato dal Documento di Registrazione, dalla Nota di Sintesi e dalla Nota Informativa [e dal relativo Supplemento], sul sito internet dell'Emittente www.lavalsabbina.it e in forma stampata, gratuitamente, facendone richiesta presso la Sede Legale dell'Emittente e le filiali.

Banca Valsabbina Obbligazioni Subordinate *Tier 2* a Tasso Fisso [con ammortamento periodico]

INFORMAZIONI FONDAMENTALI

Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta	[Specificare se vi siano eventuali interessi, compresi quelli in conflitto, significativi per l'emissione/offerta ulteriori rispetto a quanto indicato nel paragrafo 3.1 della Nota Informativa]
Ragioni dell'Offerta e impiego dei proventi	[Inserire eventuali ulteriori specificazioni attinenti le ragioni dell'offerta e/o agli ulteriori impieghi dei proventi]

INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE

Denominazione Obbligazione	[Denominazione delle Obbligazioni]	
ISIN	[•]	
Data di Emissione	[•]	
Data di Godimento	Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere a far data da [•].	
Data o Date di Regolamento	[•]	
Data di Scadenza	[•]	
Durata	[•]	
Tasso di interesse Annuo	[•] Lordo	[•] Netto
Rendimento Effettivo Annuo [TIR]	[•] Lordo	[•] Netto
Periodicità della Cedola	[•]	
Date pagamento Cedole	[•]	[•]
	[•]	[•]
	[•]	[•]
Autorizzazioni relative all'Emissione	L'emissione delle Obbligazioni è stata deliberata in data [•].	

Banca Valsabbina Obbligazioni Subordinate *Tier 2* a Tasso Variabile [con ammortamento periodico]

INFORMAZIONI FONDAMENTALI

Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta	<i>[Specificare se vi siano eventuali interessi, compresi quelli in conflitto, significativi per l'emissione/offerta ulteriori rispetto a quanto indicato nel paragrafo 3.1 della Nota Informativa]</i>
Ragioni dell'Offerta e impiego dei proventi	<i>[Inserire eventuali ulteriori specificazioni attinenti le ragioni dell'offerta e/o agli ulteriori impieghi dei proventi]</i>

INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE

Denominazione Obbligazione	<i>[Denominazione delle Obbligazioni]</i>	
ISIN	[•]	
Data di Emissione	[•]	
Data di Godimento	Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere a far data da [•].	
Data o Date di Regolamento	[•]	
Data di Scadenza	[•]	
Durata	[•]	
Parametro di indicizzazione	[•]	
Spread sul parametro	[•]	
Date di rilevazione	[•]	
Pagina telematica di pubblicazione del parametro di indicizzazione	[•]	
Eventi Straordinari relativi al parametro di indicizzazione od al valore del parametro di indicizzazione	<i>[Possibilità di indicare per ciascuna cedola variabile gli eventi di natura straordinaria e le modalità di rettifica utilizzate dall'Agente di Calcolo]</i>	
Pubblicazioni erronee dei valori del parametro di Indicizzazione	<i>[Possibilità di indicare per ciascuna cedola variabile il termine entro il quale la pubblicazione di valori corretti del parametro di indicizzazione sarà considerata tempestiva]</i>	
Tasso di interesse Annuo 1°cedola <i>(indicazione se prefissata)</i>	[•] Lordo	[•] Netto
Periodicità della cedola	[•]	
Rendimento Effettivo Annuo [TIR] <i>(calcolato ipotizzando che il parametro di indicizzazione, rilevato alla data [•] si mantenga costante per tutta la durata del Prestito)</i>	[•] Lordo	[•] Netto
Date pagamento cedole	[•]	[•]

[•]

[•]

[•]

[•]

Autorizzazioni relative all'Emissione

L'emissione delle Obbligazioni è stata deliberata in data [•].

CONDIZIONI DELL'OFFERTA**Ammontare totale dell'offerta**

L'ammontare totale dell'emissione è pari a Euro [•], per un totale di n. [•] obbligazioni del valore nominale pari a 1.000 Euro.

Periodo di Offerta

Le obbligazioni saranno offerte dal [•] al [•], salvo chiusura anticipata del periodo di offerta come previsto alla Sezione E.3 della Nota di Sintesi allegata alle presenti Condizioni Definitive.

Prezzo di emissione

[•]

Condizioni dell'offerta

Potranno essere previste come condizioni dell'offerta che i destinatari siano:

[•]

Eventuale facoltà di revoca e/o ritiro dell'offerta e modalità per la comunicazione della revoca o ritiro dell'offerta

[•]

Rimborso

[Il Prestito sarà rimborsato alla pari in un'unica soluzione alla Data di Scadenza.]

[Il Prestito sarà rimborsato alla pari mediante ammortamento secondo il seguente schema:

date previste	Importo rata di ammortamento
[•]	[•]
[•]	[•]
[•]	[•]

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

L'Emittente si riserva la facoltà, in sede di redazione delle Condizioni Definitive, di riportare nella presente Sezione le seguenti informazioni supplementari di cui all'Allegato XXI del Regolamento (CE) n. 809/2004 come modificato dal Regolamento Delegato (UE) n. 486/2012:

[•]

Banca Valsabbina S.C.p.A.

[Alle Condizioni Definitive sarà allegata la Nota di Sintesi della Singola Emissione]